



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 160

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 12 marzo 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezio-</i> <i>nali nella regione Calabria (Riunione n. 1)</i>	<i>Pag. 5</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Commissioni congiunte

4^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Plenaria</i>	<i>» 7</i>

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag. 8</i>
---------------------------	---------------

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Ter-
ritorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	<i>» 14</i>
--------------------------------------------------------	-------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	<i>Pag. 15</i>
---------------------------------------------------------	----------------

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	<i>» 16</i>
<i>Plenaria</i>	<i>» 16</i>

3^a - Affari esteri:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	<i>» 26</i>
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	<i>» 26</i>
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	<i>» 27</i>

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	28
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	33
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	35
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	54
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i>	»	55
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	56
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	60
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i>	»	67
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i>	»	68
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i>	»	68
<i>Plenaria</i>	»	69
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i>	»	72
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 2)</i>	»	72
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i>	»	74
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)</i>	»	74
<i>Plenaria</i>	»	75
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i>	»	82

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	83
---------------------------	-------------	----

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 90
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	» 102
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 103

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 12 marzo 2019

**Comitato ristretto per la revisione
dei verbali sezionali nella regione Calabria**

Riunione n. 1

Relatore: BALBONI (Fdi)

Orario: dalle ore 17,40 alle ore 19,20

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 12 marzo 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA EUROPEAN ORGANISATION OF MILITARY ASSOCIATIONS (EUROMIL), IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE DEL PERSONALE MILITARE

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso.

La seduta inizia alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RIZZO avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso

Il generale ROSSO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati DEIDDA (*FDI*), ARESTA (*M5S*) e FERRARI (*Lega*), il senatore VATTUONE (*PD*) e la deputata FERRO (*FDI*).

Il generale ROSSO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente RIZZO ringrazia l'audito per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (n. 71)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il relatore per la 2^a Commissione CRUCIOLI (*M5S*) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, è volto al recepimento della direttiva (UE) 2017/ 828 di modifica della 2007/36/CE (*Shareholders' Rights Directive* o «*SHRD*») per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Al fine di favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e semplificare l'esercizio dei relativi diritti, la direttiva 2017/828/UE ha introdotto presidi normativi volti ad assicurare il diritto di identificare i propri azionisti da parte delle società e la previsione di una maggiore partecipazione attiva degli stessi – per tramite di intermediari – alla formazione delle decisioni societarie. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società

partecipate e sulla politica di investimento. Sono inoltre dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate. Lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163). Il termine di recepimento della direttiva 2017/828/UE è il 10 giugno 2019.

L'articolo 1, in conformità all'articolo 9-*quater* della direttiva, modificando l'articolo 2391-*bis* del codice civile, affida alla Consob l'individuazione di alcuni aspetti di dettaglio in materia di operazioni con parti correlate, quali: le soglie di rilevanza; le regole procedurali e di trasparenza; i casi di esenzione dalla disciplina; l'obbligo di astensione dalla deliberazione sulle operazioni.

Nello specifico, la lettera a) reca una modifica formale al secondo comma dell'articolo 2391-*bis* del codice civile, specificando che, oltre ai principi generali indicati dalla Consob, alle operazioni con parti correlate si applicano anche le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale adottate dagli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La lettera b) introduce, nello stesso articolo 2391-*bis*, un comma che specifica i contenuti minimi che la regolamentazione secondaria della Consob deve disciplinare per dare attuazione all'articolo 9-*quater* della direttiva 2007/36/UE, in materia di operazioni con parti correlate. È quindi affidata alla Consob l'individuazione almeno: delle soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate e dei criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata; di regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché dei casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; dei casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione siano tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentano ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.

L'articolo 4 novella la disciplina sanzionatoria del TUF, in ottemperanza alle norme della direttiva che richiedono agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva.

In sintesi, il comma 1, introduce nel TUF l'articolo 190.1-*bis*, che disciplina le violazioni della disciplina sulla gestione accentrata di strumenti finanziari. Esso individua ulteriori sanzioni amministrative per le violazioni, poste in essere da depositari centrali e intermediari, degli obblighi di segnalazione dei vincoli e gravami eventualmente iscritti sugli strumenti finanziari e degli obblighi di trasmissione delle informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti degli azionisti, nonché in materia di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi. In tali casi si ap-

plica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro. Il comma 7, interviene, in coordinamento con quanto disposto dall'introdotta articolo 190.1-*bis*, sul comma 1 dell'art. 194-*quinquies*, in materia di pagamento in misura ridotta, per mezzo dell'inserimento della lettera a-*bis*.1).

Il comma 2, novella l'articolo 192-*bis* del TUF che riguarda le sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario, per ricomprendervi la fattispecie di violazione dell'articolo 123-*ter* del TUF – novellato dall'articolo 3 dello schema in commento – che concerne l'obbligo di redazione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi. Con le modifiche in esame, viene inserita nell'articolo 192-*bis* una sanzione amministrativa pecuniaria a carico delle società (da 10.000 a 150.000 euro) e a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo che abbiano violato il predetto obbligo, oltre alle sanzioni alternative della dichiarazione pubblica e dell'ordine di porre termine alle violazioni. Viene inoltre introdotta (comma 4) all'articolo 193 del TUF – recante, tra l'altro, le sanzioni per le società di revisione legale – una specifica sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 100.000 euro) nei confronti del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale che ometta di verificare l'avvenuta predisposizione della sezione della relazione sulla remunerazione relativa ai compensi corrisposti dalla società.

In tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, invece, lo schema, al comma 5, introduce l'art. 193-*bis*.1, che prevede sanzioni pecuniarie (da 2.500 a 150.000 euro) nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli obblighi informativi, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione degli obblighi previsti a loro carico.

Si dispone (commi 6 e 8) che alle violazioni delle norme che riguardano gestori di attivi, investitori istituzionali e consulenti in materia di voto siano applicabili, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria e nelle fattispecie ivi previste, gli articoli 194-*quater* (ordine di porre termine alle violazioni) e 194-*septies* (dichiarazione pubblica) del TUF, nei quali sono previsti specifici richiami agli articoli da 124-*quinquies* a 124-*octies*, come introdotti dallo schema in parola.

Infine, il comma 3, attraverso l'inserimento dell'articolo 192-*quinquies*, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 10.000 a 150.000 euro nei confronti delle società quotate e da 5.000 a 150.000 ai soggetti che svolgano funzioni di amministrazione e di direzione che violino le disposizioni contenute nel novellato articolo 2391-*bis* del codice civile e le relative disposizioni di attuazione disposte dalla Consob.

Il relatore per la 6^a Commissione MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) rammenta che lo schema di decreto in titolo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) e che il termine di recepimento della direttiva 2017/828/UE è il 10 giugno 2019. Segnala inoltre che l'articolo 6

del disegno di legge di delegazione europea 2018, attualmente all'esame del Senato prevede una nuova delega al Governo con specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828.

La direttiva (UE) 2017/828 è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Al fine di perseguire tali obiettivi, vengono introdotti nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesta trasparenza a investitori istituzionali e gestori di attività sulle politiche di impegno nelle società partecipate e sulle politiche di investimento. Vengono infine dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, in conformità all'articolo 9-*quater* della direttiva, modificando l'articolo 2391-*bis* del codice civile, affida alla Consob l'individuazione di alcuni aspetti di dettaglio in materia di operazioni con parti correlate, quali le soglie di rilevanza, le regole procedurali e di trasparenza, i casi di esenzione dalla disciplina, l'obbligo di astensione dalla deliberazione sulle operazioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 82 del TUF in tema di attività e regolamento della gestione accentrata. Con l'inserimento del nuovo comma 4-*bis* all'articolo 82 si delega la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ad adottare un regolamento che reca le disposizioni attuative della direttiva SHRD per quanto concerne taluni aspetti relativi alla disciplina dell'identificazione degli azionisti, della trasmissione delle informazioni e dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti.

L'articolo 2 modifica inoltre, l'articolo 83-*novies*, comma 1, del TUF, relativo ai compiti degli intermediari, introducendo la lettera *g-bis*), che pone a carico degli intermediari gli obblighi di trasmissione delle informazioni la cui individuazione puntuale è demandata al menzionato regolamento Consob – Banca d'Italia.

Il comma 3 dell'articolo 2 introduce nel TUF il nuovo articolo 83-*novies*.1, volto a chiarire i principi da applicare ai costi dei servizi resi dagli intermediari in ottemperanza alle disposizioni del capo I-*bis* della direttiva SHRD, ossia i servizi di identificazione degli azionisti, di trasmissione di informazioni e di agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto.

Il comma 4 apporta numerose modifiche all'articolo 83-*duodecies* del TUF, che disciplina l'identificazione degli azionisti, limitandola ai titolari di una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale sociale con diritto di voto; al di sotto di tale soglia, dunque, non sussiste in capo agli emittenti un diritto di identificare i propri azionisti.

L'articolo 3 modifica la Parte IV (Titolo III, Capo II) del TUF in merito alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e introduce la sezione sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 123-ter del TUF, introdotto per dare attuazione alle raccomandazioni della Commissione europea in materia di remunerazione degli amministratori di società quotate, prevedendo che tali società mettano a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'assemblea di approvazione del bilancio una relazione sulla remunerazione, approvata dal consiglio di amministrazione.

Il comma 2 attua le nuove norme relative alla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto.

Il comma 3 modifica l'articolo 125-quater del TUF al fine di prescrivere alle società di fornire agli intermediari le informazioni che queste ultime mettono a disposizione per consentire l'esercizio dei diritti o, in alternativa, un avviso che indichi la sezione del sito internet in cui tali informazioni sono reperibili in maniera standardizzata e tempestiva.

Il comma 4 modifica l'articolo 127-ter del TUF al fine di migliorare le condizioni applicative per l'esercizio del diritto degli azionisti di presentare domande prima dell'assemblea (e di ottenere una risposta alle domande presentate) previsto dall'articolo 9 della direttiva; ciò al fine di consentire alle società di disporre di più tempo per rispondere alle domande pervenute prima dell'assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'articolo 4 novella la disciplina sanzionatoria del TUF mentre l'articolo 5 introduce modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005 che disciplina le forme pensionistiche complementari, inserendovi l'articolo 6-bis. Le norme introdotte obbligano anche i fondi pensione all'osservanza della disciplina in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, a condizione che abbiano almeno cento aderenti, siano iscritti all'albo delle forme pensionistiche complementari tenuto dalla COVIP e rientrino in specifiche categorie (soggetti di natura associativa ed aventi personalità giuridica, soggetti costituiti entro una singola società o un singolo ente, soggetti istituiti prima del 1992 aventi soggettività giuridica). Si affida alla COVIP il compito di dettare le relative disposizioni di attuazione.

Con l'articolo 6 è modificato il Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

In primo luogo viene modificato l'articolo 30 del CAP in tema di governo societario dell'impresa assicurativa, al fine di obbligare tali imprese a dotarsi altresì di sistemi di remunerazione e di incentivazione. Si obbligano inoltre le imprese di assicurazione, in quanto ricomprese nel novero degli investitori istituzionali, ad osservare la disciplina in tema di trasparenza di cui all'articolo 3 dello schema in esame. Si stabilisce altresì che l'IVASS, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad acquistare partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione, debba valutare la reputazione del potenziale acquirente in conformità a quanto previsto dall'ordinamento

europeo, anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni. Ulteriori modifiche riguardano i poteri di intervento dell'IVASS nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, che – oltre all'adozione di misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, tra cui misure riguardanti la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio – possono riguardare anche la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa. Si introduce infine il potere dell'IVASS di emanare regolamenti anche in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

L'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie e finali; salve alcune specifiche deroghe, lo schema entra in vigore il 10 giugno 2019.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario VILLAROSA chiede un rinvio della discussione generale in una seduta successiva, così da consentire al Governo di compiere alcuni approfondimenti.

Il presidente BAGNAI ricorda che alle ore 10 di domani è programmata l'audizione in sede di Ufficio di Presidenza dei rappresentanti di Assogestioni. Rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 12 marzo 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

*Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE*

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 19,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI DOCENTI ED ESPERTI PROVENIENTI DA UNIVERSITÀ
ITALIANE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 12 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 17,30

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1089 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DI REFERENDUM)

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,15

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 755 (PROCEDIMENTO MONITORIO ABBREVIATO)

Plenaria

75^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(5-199-234-253-392-412-563-652-B) *Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo recante misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa, già approvato dal Senato, che torna nuovamente all'esame della Commissione, in quanto il testo – seppure limitatamente ai profili di copertura finanziaria – è stato modificato dalla Camera.

Fa presente che il provvedimento consta di 9 articoli, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono anche su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.

Rileva che solo l'articolo 8 è stato oggetto di modifiche. In particolare, l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge introduce il nuovo articolo 115-*bis* all'interno del T.U. delle spese di giustizia: la previsione estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. Trattandosi di una disposizione onerosa, il comma 2 dell'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo art. 115-*bis* del Tu spese di giustizia.

Proprio la norma di copertura è stata oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati: rispetto al testo approvato dal Senato nell'ottobre 2018, che prevedeva una copertura anche per tale esercizio finanziario, l'altro ramo del Parlamento è intervenuto facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021. Tale modifica si è resa necessaria in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno costituiscono economie di bilancio.

Segnala che solo il secondo comma dell'articolo 8 del disegno di legge, oggetto di modificazioni nel corso della seconda lettura, è oggetto dell'esame e può essere emendato.

Propone pertanto la fissazione di un breve termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) esprime perplessità in merito alla formulazione del parere nella parte in cui si propone la soppressione della espressione «capacità di intendere e di volere».

Il senatore CUCCA (*PD*) propone che le osservazioni proposte vengano trasformate in forma di condizioni vista l'importanza della materia che risulta strettamente collegata alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda un maggior rispetto del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice nella parte in cui essa fa genericamente riferimento a pratiche idonee a produrre le patologie previste dalla proposta di legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) in replica al senatore Pillon ritiene che non si pongano problema di *deficit* di tassatività dal momento che l'espressione utilizzata dalla introducenda norma penale potrebbe essere interpretata nel suo ambito applicativo con riferimento ai reati di istigazione al suicidio già presente nel vigente codice penale.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ringraziando tutti per gli interventi si riserva di adeguare il parere alle osservazioni proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Caliendo, Dal Mas, Modena, Balboni e Stancanelli una richiesta di ri-

messione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che propone di regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura quale strumento volontario alternativo rispetto alla giurisdizione civile. Tale materia è attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34. Il provvedimento in esame reca quindi, con riguardo alla disciplina delle camere arbitrali, una rilegificazione della materia.

Fa presente che nel merito la proposta consta di 15 articoli e di un allegato.

L'articolo 1, oltre ad esplicitare la finalità dell'intervento legislativo, prevede che sia costituita, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati), una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento.

La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo. Il Consiglio nazionale forense è chiamato a vigilare sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento. In tal caso il Consiglio nazionale forense designa contestualmente un commissario che esercita le relative funzioni fino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e questa non sia ricostituita.

L'articolo 2 prevede che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità.

Con riguardo alla provincia autonoma di Bolzano si precisa che possono svolgere la funzione di arbitro i soli avvocati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca (oltre che italiana).

La definizione dei criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione

dall'elenco degli arbitri – elenco che è pubblico e consultabile sul sito internet del consiglio dell'ordine –, è demandata a successivo regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, deve adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

I consigli dell'ordine degli avvocati devono organizzare corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

L'articolo 3 demanda ad un successivo regolamento la determinazione dei criteri di assegnazione, da parte delle Camere arbitrali, degli incarichi agli arbitri. Ai sensi dell'articolo 4, le parti possono fare ricorso al procedimento arbitrale solo volontariamente, ed a tal fine, devono depositare, presso la segreteria della camera arbitrale, una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro.

L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi siano previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.

L'articolo 5 prevede che le controversie siano trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. L'arbitro, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico, deve dichiarare espressamente l'insussistenza di cause di incompatibilità; l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza; l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia. In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.

L'articolo 6 oltre a stabilire che la sede dell'arbitrato deve essere individuata presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale, indica in modo dettagliato i criteri per calcolare il valore della controversia ai fini della determinazione del compenso dell'arbitro designato, ai sensi di quanto previsto dall'allegato A, in maniera direttamente proporzionale al crescere del valore della controversia.

L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione. In quest'ultimo caso la parte che vi ha dato luogo ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e il Presidente del tribunale deve comunicare alla stessa l'esito del relativo procedimento.

L'articolo 8 disciplina il procedimento di arbitrato, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La disposizione precisa, inoltre, che è sempre possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo hanno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli è pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della *privacy*.

L'articolo 9, inserendo un ulteriore comma all'articolo 637 del codice di procedura civile, riconosce la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile. Spetta all'opponente, che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione, scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero – non accettando la stessa – proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.

Attraverso una modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricsuzione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.

L'articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione. Il lodo ed il verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o

spesa per la parte richiedente e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.

L'articolo 12 reca disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio. La disposizione prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti siano esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono introdotte poi ulteriori agevolazioni in materia di imposta di registro, di imposta di registrazione e di IVA.

Inoltre, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

L'articolo 13 detta ulteriori disposizioni fiscali, prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede che i compensi siano soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e siano esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale. Infine la disposizione precisa che le camere arbitrali dell'avvocatura siano esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

L'articolo 14 reca disposizioni transitorie, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento. La cancelleria deve trasmettere alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio. Le parti sono in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti

di segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati devono trasmettere annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali. L'articolo prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato sia tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.

La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni sulla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE richiama la necessità di intervenire, come richiesto anche da parte del senatore Caliendo, sul problema interpretativo posto dalla prima applicazione della legge n. 3 del 2019 relativamente alle limitazioni previste per i soggetti appartenenti ad associazioni e fondazioni di diritto privato collegate a partiti politici, nonché in merito alle nuove norme di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario sull'accesso ai benefici penitenziari.

Il sottosegretario MORRONE assicura il proprio impegno sui profili appena richiamati.

La seduta termina alle ore 14,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sul testo osservando quanto segue:

– all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis (*Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provare l'anoressia o la bulimia*), al primo comma, occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del ne bis in idem. Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura «sostanzialmente penale» secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.

– al secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa e occorre modificare l'espressione «persona in minorata difesa», e il riferimento alla nozione di capacità di intendere di volere; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica;

– in merito alla previsione dell'ultimo comma, se ne suggerisce la soppressione, per violazione dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione nonché per la violazione dell'art. 13 della Costituzione nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla corte costituzionale nelle sentenze n. 307/1990 e n. 438 del 2008.

Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:

– all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;

– all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Si fa altresì presente come la previ-

sione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;

– all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;

– agli emendamenti 2.6 e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;

– all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbia compatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento.

Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;

– all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica;

quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che devono quindi essere salvaguardate dalla normativa statale.

Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti in violazione di detto ambito.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DEL TG2, GENNARO SANGIULIANO,
NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI
TRA L'ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA
ONLUS (CAE), NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PRO-
SPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 16,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria**133^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(5-199-234-253-392-412-563-652-B) *Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la Camera dei deputati ha apportato al provvedimento una sola modifica, al comma 2 dell'articolo 8, in materia di spese di giustizia. Ferma restando la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo a decorrere dall'anno 2019, valutati in 590.940 euro annui, la relativa copertura finanziaria è stata aggiornata al bilancio triennale 2019-2021, ed è stata posta integralmente a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della giustizia. Fa quindi presente che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime l'avviso non ostativo del Governo sul provvedimento in esame, mettendo altresì a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente PESCO, nel rilevare che, sulla base della nota depositata dal Governo, è confermata l'assenza di criticità di ordine finanziario, propone di procedere alla votazione del parere sul testo, rinviando alle sedute di domani l'esame degli eventuali emendamenti, la cui scadenza presso la Commissione di merito è fissata alle ore 18 di oggi.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

I senatori MARINO (*PD*) ed ERRANI (*Misto-LeU*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che risulta opportuno richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, anche al fine di appurare se le patologie definite nell'articolo 1 rientrano già nei livelli essenziali di assistenza. Altresì, con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 8, occorre aggiornare al 2019 la decorrenza dell'onere e rivedere la copertura, stante l'assenza delle sufficienti disponibilità nel fondo speciale di parte corrente allocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In ogni caso, occorre appurare la congruità della copertura in relazione agli oneri derivanti prioritariamente dagli articoli 3 (piano di interventi) e 4 (diagnosi precoce e prevenzione).

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 1.1 che sostituisce interamente l'articolo 1, nonché la proposta 1.3 che sostituisce il comma 1 del medesimo articolo sull'individuazione delle patologie riconosciute come malattie sociali. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 3.1 che sostituisce interamente l'articolo 3. L'emendamento 3.9, che attribuisce compiti di monitoraggio telematico ai NAS dei carabinieri, potrebbe comportare maggiori

oneri. Occorre valutare i seguenti emendamenti: 3.2 che potrebbe consentire alle province autonome di Trento e Bolzano, in sede di predisposizione dei piani di intervento, di non tenere conto dei limiti del Fondo sanitario nazionale; 3.4 che prevede la formazione specifica di personale medico ai fini dell'effettuazione della diagnosi precoce; 3.5 che prevede un apposito *counseling* nutrizionale ai fini dell'effettuazione della diagnosi precoce; 3.7 che inserisce tra gli obiettivi del piano di interventi anche l'aggiornamento professionale del personale sportivo; 3.8 che prevede l'inserimento del personale sanitario e scolastico in ambulatori di dietetica e di *counseling* nutrizionale; 3.0.1, istitutivo di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 4.0.1 sul trattamento sanitario obbligatorio per i disturbi dell'alimentazione, al fine di chiedere conferma dell'assenza di effetti onerosi; 5.1 sulle campagne di informazione e sensibilizzazione, al fine di verificare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di avanzare la formale richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(962) Orietta VANIN ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota di approfondimento sui profili finanziari del disegno di legge in esame.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) si riserva di predisporre per la prossima seduta una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(964) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) reputa necessario, prima di procedere alla votazione del parere, avere conferma che, per quanto riguarda gli oneri correlati al costo del lavoro, la quantificazione sia stata effettuata per una sola annualità e non per un biennio, come sembrerebbe trasparire da un passaggio della documentazione presentata dal Governo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che verranno effettuati gli opportuni approfondimenti, alla luce della richiesta avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice PIRRO (*M5S*) ricorda le interlocuzioni in corso tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute, al fine di superare alcune problematiche di carattere finanziario correlate al provvedimento.

Il sottosegretario GARAVAGLIA consegna una relazione tecnica sul disegno di legge verificata negativamente.

Il PRESIDENTE fa presente come le interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e quello della salute siano finalizzate proprio al superamento di quelle criticità che hanno determinato, in prima battuta, una verifica negativa della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato recante una serie di approfondimenti sugli aspetti finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria

93^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI avverte che in ragione dell'assenza del relatore la Commissione non procederà al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1.

Circa l'avvio dell'esame dell'atto comunitario COM(2018) 135 fa presente che recenti notizie riguardanti l'*iter* presso l'Unione europea – relative ad una radicale modifica del testo – pongono la necessità di una valutazione in merito alle migliori modalità di procedere all'esame in fase ascendente del provvedimento, al fine di permettere alla Commissione di svolgere i propri lavori con efficacia; più in generale, sollecita una riflessione sul metodo di lavoro in tale sede procedurale.

Il senatore COMINCINI (*PD*) pone la questione del rispetto delle prerogative del Parlamento nell'ambito dell'*iter* di approvazione del menzionato atto legislativo dell'Unione europea, non ritenendo opportuno impegnare la Commissione su testi ormai superati.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ricorda e suggerisce di proseguire con l'esame delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea in fase ascendente nella scorsa legislatura. Suggerisce quindi di proseguire con l'esame così da poter sviluppare un'interlocuzione con il Ministro competente.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritiene che la Commissione possa ricorrere a diverse sedi istituzionali al fine di instaurare un'efficace interlocazione con gli organi dell'Unione europea, costituiti dalla rappresentanza italiana, dai parlamentari eletti in Italia e dal Ministro degli affari europei, in vista di un' incisiva azione parlamentare.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa al senatore Comincini, rilevando l'inopportunità di procedere all'esame di un atto che potrebbe risultare successivamente profondamente alterato.

Il presidente BAGNAI si riserva di compiere ulteriori approfondimenti sulla questione.

Avverte che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame del disegno di legge n. 1095, in materia di quote di genere per l'accesso agli organi delle società quotate. Tale disegno di legge sarà abbinato al disegno di legge n. 1028, già all'ordine del giorno, al fine di avviare congiuntamente l'esame dei due testi.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente BAGNAI informa che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la settimana corrente sarà integrato con l'esame del disegno di legge n. 1095, in materia di quote di genere per l'accesso agli organi delle società quotate e inizierà l'esame congiuntamente con il disegno di legge n. 1028.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PER UN'INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI

Su proposta della senatrice IORI (PD), accogliendo anche una richiesta della senatrice MONTEVECCHI (M5S), la Commissione conviene di integrare il programma dell'indagine conoscitiva in titolo con ulteriori audizioni.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E PEDAGOGISTI

Il PRESIDENTE comunica che il Coordinamento nazionale pedagogisti ed educatori (CONPED) ha trasmesso una documentazione scritta sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e pedagogisti. Segnala che si tratta di uno dei soggetti inseriti nel programma dell'indagine conoscitiva che non potrà intervenire in sede di audizione; tale documentazione, al pari delle altre che eventualmente perverranno, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 770, in materia di prevenzione vaccinale, che la Commissione 12^a ha assunto a base dell'esame in sede referente dei disegni di legge in materia.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 febbraio.

Il relatore MARILOTTI (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato; ribadisce l'esigenza – su cui si era già soffermato nella seduta del 13 febbraio – di discutere in modo aperto sul futuro dell'Europa, un tema sul quale egli intende promuovere eventi, dibattiti e incontri in Senato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

La senatrice IORI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la sua proposta, ritenendo particolarmente importante sollecitare il sostegno al settore della ricerca e ai ricercatori, nonché l'impegno ad avvicinare gli studenti alla cultura, accentuando il suo ruolo sociale ed educativo.

Anche il senatore CANGINI (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo condivisione – in particolare – per le iniziative volte a favorire l'apertura mentale e culturale delle giovani generazioni.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), unendosi agli interventi che lo hanno preceduto, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice CORRADO (*M5S*) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, volto a rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale. Dopo aver richiamato l'articolo 1, che indica il pane fresco italiano quale «patrimonio culturale nazionale» da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale, si sofferma sulle disposizioni, dettate dall'articolo 8, a norma delle quali è individuato il responsabile dell'attività produttiva per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione. Tale responsabile è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio; è esonerato dal corso formativo qualora sia in possesso di uno dei requisiti indicati al comma 5 del medesimo articolo 8.

A questo riguardo, rileva l'inesattezza del riferimento a un «diploma di qualifica di istruzione professionale», che andrebbe probabilmente corretto con quello a un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione; rileva inoltre una certa disomogeneità nei requisiti che esonerano dalla frequenza del corso di formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda l'abbinamento tra avvenuta formazione e attività lavorativa.

Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con osservazioni volte a segnalare le richiamate criticità, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rammentando che il disegno di legge in esame riprende, nella sostanza, i contenuti di una analoga iniziativa presentata dal suo Gruppo nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati.

Anche la senatrice IORI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea (COM(2019) 65 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 12)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il relatore **MARILOTTI (M5S)** presenta e illustra una proposta di risoluzione di tenore favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario **GIULIANO** esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta di risoluzione del relatore è posta ai voti e approvata.

Il **PRESIDENTE** rileva che anche in questo caso la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il relatore **RUFA (L-SP-PSd'Az)** presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario **GIULIANO** esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore **CANGINI (FI-BP)** dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando come l'iniziativa in titolo origina da un disegno di legge presentato dal suo Gruppo alla Camera dei deputati.

La senatrice MALPEZZI (PD) chiede al relatore, che ringrazia per il lavoro svolto e per la proposta di parere che giudica assai completa e articolata, di integrare quest'ultima con un'osservazione volta a garantire l'accesso ai fondi previsti per la installazione dei sistemi di videosorveglianza anche alle scuole paritarie.

Si unisce il senatore CANGINI (FI-BP).

La senatrice IORI (PD) manifesta apprezzamento per il lavoro del relatore e dichiara di considerare positivamente le modifiche che il testo unificato adottato dalla Commissione di merito a base dell'esame in sede referente opera rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si riferisce, in particolare, alle norme concernenti i criteri e le modalità della valutazione, originariamente eccessivamente indefiniti, all'attenzione riservata al logoramento psicofisico del personale che lavora nelle strutture in questione, alla previsione di un'azione preventiva da parte di *équipe* psico-pedagogiche territoriali, alla previsione di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, nonché ai percorsi di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative. Conserva invece perplessità in merito all'obbligatorietà del ricorso ai sistemi di videosorveglianza, che sono solo uno dei possibili strumenti di controllo, nonché in merito all'articolo 6 del testo unificato, sia per l'aggravante, sia per l'interdizione ivi sancite, e in merito all'articolo 7 del medesimo testo unificato, che a suo giudizio dovrebbe essere soppresso. Chiede infine al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione volta a sollecitare una riformulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), con la quale si preveda che i requisiti aggiuntivi all'idoneità professionale siano di carattere attitudinale e non psico-attitudinale; dichiara in ogni caso il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il relatore RUFA (L-SP-PSd'Az) ringrazia in primo luogo tutti i senatori intervenuti; rispondendo alla richiesta della senatrice Malpezzi, invita a considerare come l'osservazione presente nella sua proposta di parere volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'iniziativa in titolo all'articolo 1 e l'oggetto della delega di cui all'articolo 2, con il riferimento alle scuole «statali e paritarie», sia idonea a rispondere all'esigenza evidenziata dalla stessa senatrice, riverberando su tutte le successive disposizioni, che fanno rinvio a quegli articoli.

La senatrice MALPEZZI (PD) invita nuovamente il relatore a integrare la proposta di parere con il rilievo già segnalato nel suo precedente intervento, sottolineando la presenza assai diversificata delle diverse tipologie di strutture – statali e paritarie – sul territorio nazionale. Nel prean-

nunciare la presentazione di un apposito emendamento al disegno di legge in titolo, esprime comunque una valutazione positiva sulla proposta di parere del relatore.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'idoneità dell'osservazione presente nella sua proposta di parere riferita all'articolo 1 e 2, e già richiamata, a soddisfare l'esigenza evidenziata dalla senatrice Malpezzi; presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato, con la quale accoglie il rilievo formulato dalla senatrice Iori integrando la sua originaria proposta di parere con un'ulteriore osservazione, volta a sollecitare una riformulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), con la quale si preveda che i requisiti aggiuntivi all'idoneità professionale siano di carattere attitudinale e non psico-attitudinale.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla nuova proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la nuova proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE registra che anche in questo caso la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 2

La Commissione, esaminato il Documento LXXXVI, n. 2,

premessi che la Relazione programmatica in titolo è la prima presentata dal Governo in carica e che essa delinea gli orientamenti della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea a pochi mesi dal rinnovo del Parlamento europeo e, conseguentemente, dalla formazione di una nuova Commissione europea;

apprezzato l'intendimento del Governo di favorire, nell'ambito delle politiche per audiovisivo e media, l'accesso transfrontaliero ai contenuti e al patrimonio audiovisivo, rafforzando l'internazionalizzazione del settore audiovisivo, potenziando il grado di attrazione degli investimenti esteri, promuovendo nuovi modelli di *business*, accrescendo il grado di competitività delle imprese italiane del settore, e modernizzando il quadro normativo che regola il diritto d'autore;

valutati positivamente gli obiettivi in materia di Ricerca e sviluppo tecnologico, con particolare riferimento a quello di dare nuovo impulso alle azioni da avviare nel secondo triennio di vigenza del PNR, da un lato provvedendo ad affrontare le criticità relative al livello ancora non soddisfacente delle competenze digitali e alla scarsa omogeneità sul territorio nazionale nell'entità degli investimenti in ricerca e innovazione, dall'altro dando attuazione, tempestivamente, agli interventi relativi agli otto *Cluster* tecnologici nazionali già avviati, nonché allo sviluppo e al potenziamento dei quattro nuovi *Cluster* nelle aree tematiche previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

apprezzato l'impegno ad assistere e sostenere i ricercatori attivi in Italia e a promuovere e sviluppare progetti di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, perseguendo il rafforzamento dell'investimento nei luoghi di contaminazione («*Contamination Lab*») tra studenti universitari e dottorandi di discipline diverse e di impulso della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione;

valutato positivamente l'orientamento volto a incrementare, nel settore della Ricerca e sviluppo tecnologico, la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la pubblicazione di tutti i dati relativi ai progetti di ricerca – di base e applicata – finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca negli ultimi dieci anni;

apprezzato l'impegno del Governo a proseguire, nel corso del 2019, la propria azione di sostegno alla partecipazione italiana a progetti afferenti al programma «Horizon 2020», inclusi quelli nel campo della «*cybersecurity*» nonché a tutte le iniziative relative al «Programma opera-

tivo nazionale (PON) Ricerca e innovazione 2014-2020», a continuare a curare le collaborazioni e gli investimenti sulle grandi infrastrutture di ricerca internazionali ed a rafforzare i progetti legati all'evoluzione di rete verso il «sistema 5G»;

valutati positivamente l'ulteriore rilancio e la maggiore incisività che, con l'aggiornamento del «Programma nazionale per la ricerca» (PNR), conseguiranno per le strategie del settore aerospaziale e delle politiche ad esso connesse, anche al fine di implementare lo sviluppo di un sistema della ricerca che estenda ricadute e benefici, rafforzando il proprio ruolo preminente nel panorama europeo e internazionale, anche nell'attuazione di grandi programmi strategici in ambito satellitare;

condiviso l'impegno a rafforzare il ruolo e la qualità dell'istruzione e della formazione per fornire un contributo alla costruzione della Strategia europea «*Education and Training post 2020*», con l'obiettivo di progredire ulteriormente nella creazione di uno «Spazio europeo dell'istruzione», anche attraverso il miglioramento del sistema di sviluppo professionale continuo dei docenti, ed espresso apprezzamento per gli obiettivi prioritari in materia, con particolare riferimento a quelli volti a:

- promuovere un'istruzione di qualità che favorisca il miglioramento delle opportunità di apprendimento permanente e di maggiore coesione sociale e territoriale;

- ridurre il livello di dispersione scolastica e il numero di giovani e adulti con scarsi livelli di competenze;

- incrementare il numero di coloro che potranno avvalersi di un titolo di istruzione superiore;

- migliorare il livello delle competenze-chiave quali le competenze linguistiche e le competenze trasversali, comprese quelle per la prima infanzia;

- migliorare lo sviluppo e la promozione del dialogo interculturale e dell'inclusione sociale;

- valorizzare le iniziative che supportano l'innovazione e la digitalizzazione delle scuole, con particolare riferimento a progetti di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, anche tramite progetti di consorzi regionali;

- consolidare la cooperazione e gli scambi con Paesi terzi, in particolare con quelli dell'area del Mediterraneo;

condiviso l'obiettivo di consolidare il programma comunitario per l'istruzione, la formazione Erasmus+, insieme con opportune politiche della gioventù volte in particolare a favorire l'impegno civico dei giovani e la loro partecipazione attiva alla vita democratica, in un più ampio contesto di azioni finalizzate di solidarietà, al volontariato e al dialogo interculturale;

valutati positivamente gli obiettivi del Governo in materia di sport, tra cui quello di partecipare e dare nuovo impulso ad attività già avviate negli anni precedenti, tra cui, in particolare, la tutela dei minori nello

sport, la parità di genere, l'inclusione sociale, disabilità, ambiente, contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati sportivi;

apprezzato l'impegno del Governo ad assicurare la centralità e il ruolo sociale di cultura e patrimonio, proseguendo, nel 2019, nell'azione di interconnessione delle politiche culturali con le altre politiche di settore e promuovendo in particolare la partecipazione degli studenti alle attività culturali e alla sensibilizzazione su queste tematiche;

manifestato particolare apprezzamento per l'impegno a garantire la sostenibilità del patrimonio culturale, con particolare riguardo al cambiamento climatico e alla *governance* partecipativa; la coesione sociale e la qualità dell'ambiente, quale bene comune, in linea con la Dichiarazione di Davos adottata nel gennaio 2018; il supporto agli artisti, ai professionisti culturali e creativi; l'attenzione ai «contenuti europei», in specie nella coproduzione cinematografica e nella competitività del settore musicale, la parità di genere nei settori culturale e creativo, le relazioni culturali internazionali;

valutati infine positivamente l'impegno del Governo nel monitoraggio relativo alla restituzione dei beni culturali, nonché sull'esportazione di beni culturali, e l'attenzione che il Governo stesso intende assicurare alla definizione delle norme europee in materia di importazione illegale e traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali, che la Commissione europea propone di introdurre al fine di assicurare una disciplina uniforme e armonizzata a tale riguardo, rappresentando la lotta contro il commercio illecito di beni culturali un'azione chiave dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 739

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 1 indica il pane fresco italiano quale «patrimonio culturale nazionale» da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale;

rilevato che, in base all'articolo 8, comma 4, è individuato il responsabile dell'attività produttiva per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione e che tale responsabile è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria, dalla giunta regionale o della provincia autonoma;

osservato che, in base all'articolo 8, comma 5, il responsabile dell'attività produttiva è esonerato dal corso formativo qualora sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver già lavorato come operaio panettiere o con qualifica superiore per tre anni presso un'impresa di panificazione;

b) aver svolto per tre anni attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera;

c) aver conseguito un diploma attinente all'attività di panificazione compreso in appositi elenchi della giunta regionale o della provincia autonoma;

d) aver conseguito un diploma di qualifica di istruzione professionale nell'ambito del sistema di istruzione professionale unitamente ad un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima della maggiore età;

e) aver conseguito un attestato di qualifica in materie attinenti all'attività di panificazione o il profilo di panificatore in base agli *standard* professionali della regione o della provincia autonoma, rilasciato a seguito di un corso di formazione professionale unitamente ad un periodo di attività lavorativa di almeno un anno;

f) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato;

ritenuto necessario chiarire il requisito di cui alla lettera *c)* del comma 5 – aver conseguito un diploma compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale – in quanto non vi è alcun riferimento

alla durata del percorso intrapreso né viene associato un periodo di attività lavorativa in aggiunta al diploma, come invece nei casi sopraindicati (lettere *d*) ed *e*)), per cui si dovrebbe ipotizzare che il titolo sia di maggior grado di qualificazione rispetto a quelli citati nelle lettere successive;

manifestata perplessità sulla formulazione usata alla lettera *d*) «diploma di qualifica di istruzione professionale», la quale non appare del tutto corretta, se con essa si vogliono intendere i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, tenuto conto che la qualifica professionale ha una durata triennale e il diploma professionale ha durata quadriennale, e sono ottenuti a conclusione dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale;

ravvisata una certa disomogeneità tra i requisiti che esonerano dalla frequenza del corso di formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda l'abbinamento tra avvenuta formazione e attività lavorativa;

esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 5, lettera *c*) nel modo seguente: «aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o da analogo organo della provincia autonoma»;

con riferimento al medesimo articolo 8, comma 5, poiché nel testo si registra una variegata casistica di situazioni in cui alla formazione è associato lo svolgimento di attività lavorativa, si invita la Commissione di merito a valutare la possibilità di accorpate le previsioni di cui alle lettere *d*) ed *e*), tanto più che l'eventualità di conseguire un attestato di qualifica prima della maggiore età potrebbe verificarsi anche nel caso della qualifica professionale di cui alla lettera *e*) e non solo con riferimento alla lettera *d*). Pertanto si suggerisce la seguente formulazione: «aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM(2019) 65 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 12)**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea (COM(2019) 65 definitivo),

premesso che tale proposta di regolamento ha lo scopo di evitare l'improvvisa interruzione delle attività in atto nell'ambito del programma Erasmus+ nel momento in cui il Regno Unito, in virtù della Brexit, diventerà un Paese terzo;

considerato che attualmente circa quattordicimila europei tra studenti, personale didattico e ricercatori sono presenti nel Regno Unito, mentre nei Paesi europei sono presenti circa settemila britannici, di cui 394 in l'Italia e considerato il rischio che, in caso di recesso senza accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito, si verifichi l'interruzione improvvisa delle attività didattiche con la perdita dei crediti formativi e accademici e con la conseguente necessità per molti studenti di dover ripetere il semestre o l'anno accademico;

considerato che, tenendo conto del rischio che il Regno Unito lasci l'Unione europea senza raggiungere un accordo, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte d'emergenza su alcuni temi di rilievo, tra cui la proposta di regolamento (COM(2019) 65 definitivo);

preso atto dello stato di avanzamento dei negoziati tra Unione europea e Regno Unito per l'Accordo di recesso;

considerato che il Governo, nella relazione formulata ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, esprime una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali del progetto e ritiene il progetto stesso di particolare urgenza, dati i tempi di approvazione di un Regolamento, segnalando, a questo proposito, che dai lavori in corso è emerso un possibile orientamento favorevole alla rapida conclusione dell'*iter* con la possibilità di adozione del regolamento stesso in prima lettura da parte del Parlamento europeo e del Consiglio;

si esprime in senso favorevole, con la seguente osservazione:

si rileva l'esigenza di fornire con urgenza informazioni alle autorità nazionali e alle Agenzie nazionali, anche attraverso seminari dedicati, non solo in merito alla gestione delle mobilità e dei partenariati già approvati ma anche in merito agli avvisi in scadenza nel mese di marzo 2019.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 897

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che tale disegno di legge intende prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, ossia dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole d'infanzia e delle persone ospitate in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e delle persone con disabilità;

preso atto che la Commissione affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 897 e connessi un testo unificato, pubblicato in allegato alla seduta del 28 febbraio;

premessi che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante l'istituzione del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini da zero a sei anni di età, conferma la competenza esclusiva delle Regioni in materia di organizzazione e gestione dei nidi d'infanzia e di tutti i servizi educativi la cui disciplina è regolata da normative regionali;

esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare alcune disposizioni con la finalità di assicurare le tutele previste ai minori sia nelle strutture socio-educative che nelle scuole dell'infanzia; a tal fine, si segnala che all'articolo 1 il richiamo al patto di corresponsabilità educativa – con il quale sono definiti diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e che a legislazione vigente è riferito solo alle scuole secondarie di primo e secondo grado – dovrebbe essere accompagnato con una norma che preveda che tale patto sia sottoscritto anche per i bambini da tre a cinque anni frequentanti le scuole dell'infanzia e per i bambini da zero a tre anni accolti dai servizi educativi; si segnala inoltre che all'articolo 6 del testo unificato che la Commissione affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 897 e connessi la formulazione «strutture socio-educative» fa riferimento esclusivo ai servizi educativi per bambini da zero a tre anni e non anche alle scuole dell'infanzia per bambini da tre a sei anni di età;

all'articolo 1, occorre chiarire che ci si riferisce alle scuole dell'infanzia «statali e paritarie», le quali compongono il sistema nazionale di istruzione in base alla legge n. 62 del 2000 e che – unitamente ai servizi

educativi per l'infanzia – fanno parte del Sistema integrato di educazione e istruzione, per il segmento zero-sei anni, come previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. In questo senso andrebbe altresì precisato che la delega di cui all'articolo 2 concerne i docenti delle scuole dell'infanzia «statali e paritarie», ciò comprendendo le scuole dell'infanzia paritarie, pubbliche o private, che costituiscono circa il 40 per cento delle scuole dell'infanzia;

in merito all'articolo 2, si invita a specificare il principio di delega di cui al comma 1, lettera *a*) riferendo il possesso di adeguati requisiti psicoattitudinali da parte di «personale non docente» ai soli collaboratori scolastici chiamati ad avere contatti diretti con i bambini, specificando inoltre se il possesso di tali requisiti psicoattitudinali sia richiesto indistintamente a tutti i collaboratori scolastici ovvero solo per l'assunzione dei collaboratori immessi in ruolo in istituzioni scolastiche che gestiscono scuole dell'infanzia; si invita altresì a considerare che ci sono istituti scolastici comprensivi in cui sono presenti tanto scuole dell'infanzia quanto scuole primarie o anche secondarie di primo grado, nei quali dunque tale distinzione potrebbe essere di difficile attuazione;

ancora in merito all'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di chiarire, al comma 1, lettera *b*), se la valutazione dei requisiti psicoattitudinali per il personale educativo e per il personale docente debba essere effettuata esclusivamente in caso di assunzione in ruolo ovvero anche in caso di contratti a tempo determinato;

relativamente all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), andrebbe valutata l'eventuale introduzione di una disciplina transitoria, previa specifica contrattazione sindacale, in merito al possesso e alla valutazione dei requisiti psicoattitudinali, per capire in quali forme e con quali tempi dette norme debbano applicarsi anche al personale attualmente in servizio sia nei servizi educativi per l'infanzia sia nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie;

in merito al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si segnala l'opportunità di prevedere percorsi di formazione diversificati in base alla qualifica e alla tipologia di servizio del personale docente, considerato che per i docenti di scuola dell'infanzia la vigente normativa prevede una formazione in servizio obbligatoria, strutturale e permanente, come specificato dalla legge n. 107 del 2015 e dal relativo Piano nazionale di formazione, e che occorre fare puntuale riferimento al CCNL del comparto istruzione attualmente vigente nonché ai CCNL relativi al personale delle scuole paritarie;

con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), si invita a valutare l'opportunità di indicare, tra gli operatori che possono colloquiare con le famiglie, i docenti di scuola dell'infanzia;

in riferimento al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), si segnala l'opportunità di introdurre una previsione volta a richiamare il rispetto della disciplina di cui al testo unico del pubblico impiego, per il personale docente e non docente assunto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia, in materia di licenziamento disciplinare;

quanto all'articolo 4, poiché in molti edifici scolastici sono situate oltre alle scuole dell'infanzia anche scuole di altro grado scolastico, si segnala l'esigenza di considerare che gli impianti di videosorveglianza potrebbero impropriamente acquisire immagini relative ad alunni, docenti, genitori e personale amministrativo e ausiliario non riferito alla scuola dell'infanzia;

si segnala inoltre l'esigenza di garantire, in particolare alle istituzioni scolastiche statali, adeguati fondi per la manutenzione periodica dei sistemi di videosorveglianza, considerate le sanzioni amministrative previste a carico dei soggetti legalmente responsabili in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4;

infine, in merito all'articolo 5 del testo unificato che la Commissione affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 897 e connessi, si segnala l'esigenza di specificare le figure professionali che saranno incaricate di effettuare gli accertamenti ispettivi, tenuto conto che attualmente per la scuola dell'infanzia statale e paritaria gli accertamenti ispettivi necessitano della formalizzazione di specifico incarico di esclusiva pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 897

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che tale disegno di legge intende prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, ossia dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole d'infanzia e delle persone ospitate in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e delle persone con disabilità;

preso atto che la Commissione affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 897 e connessi un testo unificato, pubblicato in allegato alla seduta del 28 febbraio;

premesso che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante l'istituzione del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini da zero a sei anni di età, conferma la competenza esclusiva delle Regioni in materia di organizzazione e gestione dei nidi d'infanzia e di tutti i servizi educativi la cui disciplina è regolata da normative regionali;

esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare alcune disposizioni con la finalità di assicurare le tutele previste ai minori sia nelle strutture socio-educative che nelle scuole dell'infanzia; a tal fine, si segnala che all'articolo 1 il richiamo al patto di corresponsabilità educativa – con il quale sono definiti diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e che a legislazione vigente è riferito solo alle scuole secondarie di primo e secondo grado – dovrebbe essere accompagnato con una norma che preveda che tale patto sia sottoscritto anche per i bambini da tre a cinque anni frequentanti le scuole dell'infanzia e per i bambini da zero a tre anni accolti dai servizi educativi; si segnala inoltre che all'articolo 6 del testo unificato che la Commissione affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 897 e connessi la formulazione «strutture socio-educative» fa riferimento esclusivo ai servizi educativi per bambini da zero a tre anni e non anche alle scuole dell'infanzia per bambini da tre a sei anni di età;

all'articolo 1, occorre chiarire che ci si riferisce alle scuole dell'infanzia «statali e paritarie», le quali compongono il sistema nazionale di istruzione in base alla legge n. 62 del 2000 e che – unitamente ai servizi

educativi per l'infanzia – fanno parte del Sistema integrato di educazione e istruzione, per il segmento zero-sei anni, come previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. In questo senso andrebbe altresì precisato che la delega di cui all'articolo 2 concerne i docenti delle scuole dell'infanzia «statali e paritarie», ciò comprendendo le scuole dell'infanzia paritarie, pubbliche o private, che costituiscono circa il 40 per cento delle scuole dell'infanzia;

si segnala l'esigenza di prevedere che i requisiti aggiuntivi all'idoneità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano di carattere attitudinale e non psico-attitudinale;

in merito all'articolo 2, si invita a specificare il principio di delega di cui al comma 1, lettera a) riferendo il possesso di adeguati requisiti psicoattitudinali da parte di «personale non docente» ai soli collaboratori scolastici chiamati ad avere contatti diretti con i bambini, specificando inoltre se il possesso di tali requisiti psicoattitudinali sia richiesto indistintamente a tutti i collaboratori scolastici ovvero solo per l'assunzione dei collaboratori immessi in ruolo in istituzioni scolastiche che gestiscono scuole dell'infanzia; si invita altresì a considerare che ci sono istituti scolastici comprensivi in cui sono presenti tanto scuole dell'infanzia quanto scuole primarie o anche secondarie di primo grado, nei quali dunque tale distinzione potrebbe essere di difficile attuazione;

ancora in merito all'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di chiarire, al comma 1, lettera b), se la valutazione dei requisiti psicoattitudinali per il personale educativo e per il personale docente debba essere effettuata esclusivamente in caso di assunzione in ruolo ovvero anche in caso di contratti a tempo determinato;

relativamente all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), andrebbe valutata l'eventuale introduzione di una disciplina transitoria, previa specifica contrattazione sindacale, in merito al possesso e alla valutazione dei requisiti psicoattitudinali, per capire in quali forme e con quali tempi dette norme debbano applicarsi anche al personale attualmente in servizio sia nei servizi educativi per l'infanzia sia nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie;

in merito al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si segnala l'opportunità di prevedere percorsi di formazione diversificati in base alla qualifica e alla tipologia di servizio del personale docente, considerato che per i docenti di scuola dell'infanzia la vigente normativa prevede una formazione in servizio obbligatoria, strutturale e permanente, come specificato dalla legge n. 107 del 2015 e dal relativo Piano nazionale di formazione, e che occorre fare puntuale riferimento al CCNL del comparto istruzione attualmente vigente nonché ai CCNL relativi al personale delle scuole paritarie;

con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), si invita a valutare l'opportunità di indicare, tra gli operatori che possono colloquiare con le famiglie, i docenti di scuola dell'infanzia;

in riferimento al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), si segnala l'opportunità di introdurre una previsione volta a ri-

chiamare il rispetto della disciplina di cui al testo unico del pubblico impiego, per il personale docente e non docente assunto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia, in materia di licenziamento disciplinare;

quanto all'articolo 4, poiché in molti edifici scolastici sono situate oltre alle scuole dell'infanzia anche scuole di altro grado scolastico, si segnala l'esigenza di considerare che gli impianti di videosorveglianza potrebbero impropriamente acquisire immagini relative ad alunni, docenti, genitori e personale amministrativo e ausiliario non riferito alla scuola dell'infanzia;

si segnala inoltre l'esigenza di garantire, in particolare alle istituzioni scolastiche statali, adeguati fondi per la manutenzione periodica dei sistemi di videosorveglianza, considerate le sanzioni amministrative previste a carico dei soggetti legalmente responsabili in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4;

infine, in merito all'articolo 5 del testo unificato che la Commissione affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 897 e connessi, si segnala l'esigenza di specificare le figure professionali che saranno incaricate di effettuare gli accertamenti ispettivi, tenuto conto che attualmente per la scuola dell'infanzia statale e paritaria gli accertamenti ispettivi necessitano della formalizzazione di specifico incarico di esclusiva pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria

57^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di ANIE, Mattia Ciribifera del Servizio Appalti di ANIE, e Pierpaolo Pota dell'Agenzia Cattaneo Zanetto.

La seduta inizia alle ore 12,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte il 5 e 6 marzo scorso nell'ambito dell'esame degli atti del Governo nn. 73 e 74, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizione di rappresentanti di ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, la dottoressa PORTALURI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 13,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,25

AUDIZIONE INFORMALE DI ANIE – FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELET-
TROTECNICHE ED ELETTRONICHE – SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 73 (INTERO-
PERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE EUROPEA) E N. 74 (SICU-
REZZA DELLE FERROVIE)

Plenaria

58^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per AISCAT: il dottor Giulio Coccia delle Relazioni esterne, l'avvocato Alessandro Manoni dell'Area legale, l'avvocato Francesca Romana Marcacci Balestrazzi e l'ingegner Maurizio Rotondo, consulente; per FIPE: il dottor Aldo Cursano, vice presidente vicario, l'avvocato Giulia Rebecca Giuliani, coordinatrice dell'Area legale, legislativa e tributaria, e l'avvocato Marco Giustini, consulente; per ANCI: l'architetto Mario Occhiuto, delegato Urbanistica, Lavori pubblici e sindaco di Cosenza, la dottoressa Stefania Dota, vice segretario generale, la dottoressa Guglielmina Olivieri Pennesi, responsabile dell'Ufficio edilizia, urbanistica e contratti pubblici, e il dottor Giuseppe Pellicanò dell'Ufficio stampa; il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore ingegnere Donato Carlea; per INVITALIA: l'amministratore delegato dottor Domenico Arcuri, l'avvocato Giovanni Portaluri, responsabile Competitività, Infrastrutture e Territori, la dottoressa Federica Serra, responsabile delle Relazioni istituzionali, e il dottor Raffaele Ruffo, assistente dell'Amministratore delegato; per CONFIMI INDUSTRIA: la dottoressa Daniela Dal Col, presidente di AssoAnna, il dottor Claudio Calastri, membro del Consiglio Direttivo di Archeoimprese, il dottor Antonio Maisto, presidente di Assoverde, la dottoressa Cristina Anghiletti, membro del Consiglio Direttivo di Archeoimprese, e l'avvocato Francesco Lilli, accompagnatore del presidente di Assoverde.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale svolta oggi nell'ambito dell'esame degli atti del Governo nn. 73 e 74 è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizioni di rappresentanti di AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), di FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di INVITALIA-Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e di CONFIMI INDUSTRIA (Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prendono quindi la parola, per svolgere la loro relazione, l'ingegner ROTONDO e l'avvocato MANONI.

Intervengono successivamente per porre quesiti la senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore SANTILLO (*M5S*).

Intervengono in replica l'ingegner ROTONDO e l'avvocato MANONI.

Il PRESIDENTE dà la parola ai rappresentanti della FIPE.

Prendono quindi la parola, per svolgere la loro relazione, il dottor CURSANO e l'avvocato GIUSTINIANI.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori FEDE (*M5S*) e FAGGI (*L-SP-PSd'Az*).

Intervengono in replica l'avvocato GIUSTINIANI e il dottor CURSANO.

Il PRESIDENTE dà la parola ai rappresentanti dell'ANCI.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, l'architetto OCCHIUTO.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori MARGIOTTA (*PD*), MALLEGGNI (*FI-BP*), COLTORTI (*M5S*), SANTILLO (*M5S*) e le senatrici FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*).

Interviene in replica l'architetto OCCHIUTO.

Il PRESIDENTE dà la parola al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Il professor CARLEA svolge la sua relazione.

Intervengono successivamente per porre quesiti le senatrici DI GIROLAMO (*M5S*) e RICCIARDI (*M5S*).

Interviene in replica il professor CARLEA.

Il PRESIDENTE dà la parola ai rappresentanti di INVITALIA.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, il dottor ARCURI.

Intervengono successivamente per porre quesiti il senatore MARGIOTTA (*PD*) e il presidente COLTORTI (*M5S*).

Interviene in replica il dottor ARCURI.

Il PRESIDENTE dà la parola ai rappresentanti di CONFIMI INDUSTRIA.

Prendono quindi la parola, per svolgere la loro relazione, l'avvocato LILLI, il dottor MAISTO, la dottoressa DAL COL, il dottor CALASTRI e la dottoressa ANGHILETTI.

Intervengono successivamente per porre quesiti le senatrici FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) e DI GIROLAMO (*M5S*) e il presidente COLTORTI (*M5S*).

Intervengono in replica la dottoressa ANGHILETTI, l'avvocato LILLI, la dottoressa DAL COL e il dottor CALASTRI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 20,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria**42ª Seduta***Presidenza del Presidente*
VALLARDI*La seduta inizia alle ore 12,10.***AFFARI ASSEGNATI****Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice FATTORI (*M5S*) riferisce sull'affare assegnato in titolo, ricordando preliminarmente che l'argomento delle nuove biotecnologie in agricoltura era già stato affrontato dalla Commissione nella scorsa legislatura ed è tornato ora di stringente attualità, a seguito di una recente sentenza della Corte di giustizia europea e delle novità recentemente intervenute in materia di organismi geneticamente modificati.

Ricorda anzitutto che con il termine «organismo geneticamente modificato» (OGM) si intendevano, fino al luglio 2018, soltanto gli organismi in cui parte del genoma sia stato modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati «organismi geneticamente modificati» tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico viene modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche non considerate dalla normativa di riferimento (ad esempio con radiazioni ionizzanti o mutageni chimici).

Fa quindi presente che gli OGM si possono distinguere in: transgenici, che sono quelli derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; e cisgenici, che sono quelli che risultano da modificazioni che non prevedono l'inserimento di alcun gene, inclusi gli organismi dal cui genoma sono stati tolti o inattivati

dei geni (chiamati «*knock out*») o quelli in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo «donatore» della stessa specie.

Attualmente la legislazione europea e nazionale di settore risulta pertanto inadeguata, perché non tiene conto dei recenti progressi in campo scientifico e tecnologico, il che crea molteplici problemi per la disciplina normativa, per i controlli e per la ricerca scientifica. È quindi necessario dare delle definizioni esaustive di ciascuna fattispecie.

Passa pertanto a definire il concetto di «piante transgeniche», che sono tutte le piante attualmente in commercio su larga scala; esse contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma: il Mais Mon810 ad esempio contiene la proteina insetticida di un batterio. Tali modificazioni pongono problemi sulla salute umana del consumatore e sull'ambiente e altri effetti imprevedibili.

Si definiscono invece «piante cisgeniche» pochissime piante commerciali. Hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie: ad esempio la mela resistente alla ticchiolatura è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*. Ciò riduce notevolmente sia l'impatto sulla salute umana che quello ambientale, pur essendovi sempre un'alterazione genetica.

Richiama infine le piante derivate da *genome editing*, che sono quelle che derivano da una «chirurgia» precisa del DNA, dove la modificazione genetica viene effettuata in un determinato punto del genoma tramite tecnologie diverse. Ad esempio la CrispR/CAS9 consente vari tipi di modificazioni genetiche, quali mutazioni inattivanti un gene («*knock-out*») o inserzioni di sequenze o di interi geni in una determinata posizione del genoma («*knock-in*») o mutazioni di singoli nucleotidi. Diversamente dalle tecnologie classiche, il *genome editing* consente di inserire il gene non in una posizione casuale, ma in un punto predeterminato del genoma, determinando mutazioni più limitate e indistinguibili rispetto a quanto potrebbe avvenire in maniera casuale in natura.

Passa quindi a illustrare quelle che, ai fini dell'attuale definizione di OGM data dalla direttiva 2001/18/CE, sono considerate tecniche che hanno come risultato un organismo geneticamente modificato. In proposito, evidenzia come, mentre sono esclusi dalla definizione di OGM gli organismi ottenuti per mutagenesi o fusione cellulare di cellule vegetali di organismi, a norma di legge sono invece considerate OGM le piante ottenute per cisgenesi e *genome editing*, come anche ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia europea emessa a luglio 2018.

In tale sentenza, non ancora recepita, la Corte tuttavia ha anche dato una accezione più estensiva del termine OGM: ossia vi ha incluso anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come ad esempio le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici. Ricorda che tra queste piante mutagenizzate vi sono molte piante di uso e coltivazione corrente in Italia da decine di anni (ad esempio il diffuso grano duro della varietà Creso). Nella stessa sentenza la Corte ha escluso, per adesso, che tali piante derivanti da mutagenesi con metodi tradizionali (ossia non con me-

todi del tipo *genome editing*) debbano sottostare ai dettami della direttiva 2001/18/CE, ma nulla esclude che in futuro non vi possano rientrare, su richiesta di un qualsiasi Stato membro.

In conclusione, la relatrice sottolinea come risulti difficile, ad oggi, poter assumere una posizione legislativa precisa. L'unica norma relativa al settore rimane la direttiva 2001/18/CE, che dà una definizione divenuta ormai molto vaga di OGM, insufficiente nell'inquadramento delle nuove tecnologie e con allegati (Allegato I A e I B) che andrebbero rivisti in funzione proprio del progresso tecnologico.

Per tutte queste ragioni, ritiene indispensabile un approfondimento per valutare le potenzialità e le eventuali criticità delle nuove biotecnologie nel contesto italiano, nonché un più accurato controllo anche sul sistema di brevetti. Senza discutere nel merito di metodi scientifici o di pratiche tecnologiche, occorre definire i contesti e le condizioni di applicazione e le modalità concrete di valutazione delle nuove biotecnologie, tenendo conto che la ricerca in questo campo è, ormai da tempo, appannaggio di grandi gruppi multinazionali.

Auspica quindi che l'affare assegnato in esame possa contribuire ad approfondire tali questioni, anche al fine dell'eventuale adozione, da parte della Commissione, di un atto di indirizzo al Governo che possa contribuire a meglio tutelare l'agricoltura e la ricerca scientifica, in un percorso istituzionale che diventi incisivo anche in sede europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella scorsa seduta si era concluso il dibattito e che il relatore si era riservato di predisporre una proposta di relazione sul provvedimento in esame.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato). Evidenzia che esso tiene conto delle osservazioni scaturite nel dibattito, tra cui alcune del senatore Taricco, anche alla luce di una interlocuzione avviata con i competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il senatore TARICCO (*PD*) ringrazia preliminarmente il relatore per aver preso in considerazione le segnalazioni avanzate da lui e da altri col-

leggi. Per quanto riguarda in particolare la seconda osservazione della proposta di relazione, sul coordinamento per i controlli sui prodotti di esportazione di origine animale o agroalimentare, chiede tuttavia al relatore di poter approfondire meglio tale aspetto. Occorrerebbe infatti formulare indicazioni più precise alla Commissione di merito, per agevolare le aziende esportatrici italiane, spesso impegnate in lunghe ed estenuanti trafale burocratiche tra il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, laddove servirebbe un coordinamento unico. Tale questione dovrebbe poi formare oggetto di un approfondimento specifico da parte della Commissione, eventualmente attraverso un affare assegnato.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a recepire eventuali suggerimenti sul punto sollevato dal senatore Taricco, riservandosi di predisporre una riformulazione dello schema di relazione per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

– gli articoli 10 e 11 delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nonché al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli sull'applicazione della legislazione nei settori della catena agroalimentare, ossia salute delle piante, alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, nonché prodotti fitosanitari;

– per quanto concerne i controlli per la protezione delle piante, l'articolo 10 delega il Governo ad individuare le autorità competenti, gli organismi delegati e i relativi compiti, mentre per tutti gli altri settori della catena agroalimentare l'articolo 11 individua espressamente il Ministero della salute quale unica autorità competente per i controlli nonché quale unico organismo di coordinamento e di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli altri Stati membri della UE;

ricordato che in Italia, nel quadro normativo vigente, le competenze per i controlli ufficiali sui prodotti della filiera agroalimentare sono affidati, oltre che al Ministero della salute, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, all'azione del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), la cui consolidata esperienza ed efficacia dovrebbero essere preservate e valorizzate;

osservato che l'esportazione all'estero dei prodotti di origine animale e agroalimentare richiede specifici controlli svolti da una pluralità di soggetti che, pur necessari, senza adeguate forme di semplificazione e di coordinamento, rischiano di tradursi in una serie di costosi e complessi adempimenti per le aziende esportatrici;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito la possibilità di intervenire sul combinato disposto degli articoli 10 e 11 del disegno di legge in esame, in modo da assicurare che sia mantenuta, per i rispettivi ambiti, l'attuale ripartizione di competenze tra Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per quanto riguarda i controlli relativi alla salute delle piante e agli altri settori della catena agroalimentare individuati dal regolamento (UE) 2017/625 e per quanto ri-

guarda lo scambio di comunicazioni con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, ferma restando l'individuazione del Ministero della salute quale unico referente nel coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea;

2) valuti altresì la Commissione di merito la possibilità di aggiungere, tra i principi e criteri direttivi di delega degli articoli 10 e 11, che siano individuate presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali del turismo e presso il Ministero della salute, a seconda delle rispettive competenze, forme di coordinamento *ad hoc* per i controlli sui prodotti di esportazione di origine animale o agroalimentare, per assistere ed agevolare le imprese esportatrici nel disbrigo delle relative pratiche.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(594) GIROTTO ed altri. – *Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale*

(622) PATRIARCA ed altri. – *Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 febbraio.

Il presidente GIROTTO comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.3, 5.1, 6.1, 7.1, 10.1, 13.1 e 13.2.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(169) TARICCO ed altri. – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

(739) MOLLAME ed altri. – *Norme in materia di produzione e vendita del pane*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Su richiesta del relatore, il presidente GIROTTO propone di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 739, adottato come testo base, fissandolo alle ore 12 di martedì 2 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
GIROTTO

indi del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 17,40
(sospensione: dalle ore 15,50 alle ore 16,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA (INVITALIA), DI RAPPRESENTANTI DELL'AREA DI SAVONA DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO – CGIL, DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI – CISL, DI RAPPRESENTANTI DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO – UIL, DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE GENERALE DEL LAVORO – UGL, DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA E DELL'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE LIGURIA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 161 (PRINCIPALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^a)**

Martedì 12 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 26

*Presidenza della Presidente
CATALFO*

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 13,10

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO
ORARIO)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 27

*Presidenza della Presidente
CATALFO*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO
ORARIO)*

Plenaria**90^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente DE VECCHIS avverte che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 310 e 658 (salario minimo orario), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nelle sedute di oggi dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*), stigmatizzando i toni degli interventi di alcuni rappresentanti sindacali durante le audizioni svoltesi in mattinata sui disegni di legge nn. 310 e 658 in materia di salario minimo orario, sottolinea l'importanza che i soggetti convocati non si discostino dal tema oggetto del dibattito e conservino sempre un comportamento consono alla sede istituzionale in cui si svolgono i lavori.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), che giudica quanto meno inopportuni gli atteggiamenti tenuti da alcuni intervenuti nel corso delle audizioni svoltesi stamani.

Il PRESIDENTE prende atto di tali considerazioni, che si impegna a riferire alla presidente Catalfo.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019) 53 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), anche in considerazione dell'evoltersi del dibattito politico in corso nel Regno Unito, manifesta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dell'atto.

Il presidente DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), relatore, accoglie tale sollecitazione e rinvia il seguito dell'esame della proposta di regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019) 55 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il relatore AUDDINO (*M5S*) introduce la proposta di regolamento europeo, che prevede un aumento delle risorse per il 2019 per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), in conformità con l'incremento previsto dall'accordo sul bilancio dell'UE per il 2019. Dopo aver ricordato brevemente le caratteristiche e le finalità di tale Iniziativa, richiama la base giuridica su cui si fonda la proposta e ne sottolinea la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Si sofferma quindi sull'articolo 1, che modifica gli articoli 91 e 92 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e adegua gli importi delle risorse disponibili per la coesione economica, sociale e territoriale (la cui ripartizione annuale è indicata in dettaglio nell'allegato alla proposta in oggetto) e l'entità delle risorse per la dotazione specifica dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, che salgono a 350 milioni di euro per il 2019. L'articolo prevede, inoltre, che gli Stati beneficiari dell'incremento possano richiedere il trasferimento al Fondo sociale europeo di una quota di tali risorse, fino ad una misura massima del 50 per cento.

Infine il relatore richiama la relazione predisposta dal Ministero del lavoro, nella quale si condivide il giudizio di conformità della proposta di regolamento ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e si esprime una valutazione positiva sul contenuto della proposta stessa, anche con riferimento alla semplificazione delle modalità di gestione delle risorse.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), nel riservarsi un ulteriore intervento nel seguito dell'esame, anticipa il favore del proprio Gruppo sulla proposta di regolamento, che destina risorse al rafforzamento delle politiche a favore dei giovani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) introduce il disegno di legge, che reca norme in materia di produzione e vendita del pane.

Passando all'esame del testo, con riferimento alle parti di competenza della Commissione segnala in particolare l'articolo 8, che individua il responsabile dell'attività produttiva e gli attribuisce una serie di compiti, tra i quali quello di frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero qualora già in possesso di determinati requisiti.

Richiama poi sinteticamente le rimanenti disposizioni, soffermandosi soprattutto sugli articoli 2, 7 e 11. L'articolo 2 reca delle definizioni, vieta l'impiego di alcune denominazioni che possano indurre in inganno il consumatore, con la previsione delle relative sanzioni, ed elenca le indicazioni da riportare in etichetta. L'articolo 7 individua la definizione di «panificio», attribuisce al titolare la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato e interviene in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di quelli già esistenti. Infine, l'articolo 11 prevede che la vigilanza sull'attuazione della legge venga esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio.

Conclusivamente il relatore preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) anticipa la posizione favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge.

Il senatore AUDDINO (*M5S*), nell'esprimere soddisfazione per la posizione del Gruppo PD, evidenzia che il testo si pone l'obiettivo – sempre perseguito dal Movimento 5 Stelle – di esaltare il *Made in Italy* e di tutelare le eccellenze agroalimentari nazionali e le tipicità territoriali.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), pur condividendo l'impostazione complessiva del provvedimento, manifesta perplessità sull'articolo 9, relativo al mutuo riconoscimento, che escluderebbe dall'applicazione della disciplina in esame i prodotti fabbricati o commercializzati in diversi Stati stranieri e importati in Italia. Auspica comunque che maggiori controlli ed etichettature dettagliate possano garantire, a prescindere dalla provenienza dei prodotti, la massima sicurezza dei consumatori italiani.

Si associa il senatore FLORIS (*FI-BP*), che riterrebbe opportuno attribuire al pane prodotto in Italia uno specifico marchio di qualità, che lo contraddistingua da quello importato dall'estero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 28

*Presidenza della Presidente
CATALFO*

*indi del Vice Presidente
DE VECCHIS*

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 18,20

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 310 E 658 (SALARIO MINIMO ORARIO)

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 55 e connessi**

Riunione n. 2

Relatrice: GUIDOLIN (M5S)

Orario: dalle ore 18,25 alle ore 19,25

(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito dell'esame e rinvio)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,40

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 716 E CONNESSO (EPILESSIA)*

Plenaria**61^a Seduta**

Presidenza del Presidente

SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 16,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. – *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

(122) DE POLI e CASINI. – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(697) Paola BINETTI. – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere sul testo – favorevole, con osservazione – della Commissione per le Questioni regionali, mentre mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'*iter*, propone di rinviare lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, considerato che quest'oggi non è presente la senatrice Rizzotti, prima firmataria del disegno di legge n. 189.

Conviene la Commissione.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(672) VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 novembre 2018.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sono state già svolte numerose audizioni informali, rilevata l'opportunità di licenziare in tempi rapidi il provvedimento in esame, propone di considerare conclusa la fase istruttoria.

La senatrice BOLDRINI (PD), pur condividendo la proposta avanzata dal PRESIDENTE, segnala l'opportunità di svolgere, tra quelle già programmate, almeno l'audizione di AGENAS.

La senatrice STABILE (*FI-BP*), a sua volta, auspica che sia svolta un'audizione di esponenti delle Forze dell'ordine.

Il PRESIDENTE propone dunque di svolgere, appena possibile, l'audizione di AGENAS (che se del caso potrà anche far pervenire un documento scritto) e di rappresentanti della Polizia di Stato, con l'intesa che successivamente si procederà con l'esame del provvedimento in sede plenaria.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(363) ARRIGONI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 151 emendamenti, i quali verranno quanto prima trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri obbligatori. Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di svolgere la discussione generale, già dichiarata aperta, nella seduta convocata per la giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Dopo aver fornito una delucidazione procedurale alla senatrice STABILE (*FI-BP*), il PRESIDENTE registra l'iscrizione a parlare in discussione generale della senatrice BINETTI (*FI-BP*).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Dopo che il PRESIDENTE ha riepilogato lo stato dell'*iter*, la relatrice FREGOLENT illustra la proposta di parere – favorevole, con osservazione – pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Paola BOLDRINI (PD), Paola BINETTI (FI-BP), Giuseppe PISANI (M5S) e ZAFFINI (Fdi), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Riepilogato lo stato dell'*iter*, il PRESIDENTE, relatore, illustra la proposta di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Paola BOLDRINI (PD), Paola BINETTI (FI-BP), ENDRIZZI (M5S), Maria Cristina CANTÙ (L-SP-PSd'Az) e ZAFFINI (Fdi), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

Il PRESIDENTE registra che la deliberazione della Commissione è avvenuta all'unanimità.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta del relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) di rinviare il seguito dell'esame, tenuto conto dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 17,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *Doc. LXXXVI*, n. 2**

La 12^a Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019;

visto, in particolare, il capitolo XIII, che enumera gli interventi programmati nel settore della tutela della salute, segnatamente in tema di: prevenzione e programmazione sanitaria; sicurezza alimentare; sanità animale e farmaci veterinari; uso degli animali ai fini di ricerca; farmaci, dispositivi medici, diagnostici in vitro; sanità elettronica; ricerca sanitaria;

esprime, sui profili di propria competenza, parere favorevole,

con la seguente osservazione:

poiché, in materia di uso degli animali ai fini scientifici, è stata contestata all'Italia la non completa conformità del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 ai dettami della direttiva 2010/63/UE, si valuti l'opportunità di adottare iniziative per recepire *in toto* la predetta direttiva, così da: a) evitare sanzioni all'esito della procedura di infrazione n. 2016/2013, già da tempo avviata; b) promuovere la ricerca alternativa e implementare le misure alternative alla sperimentazione sugli animali, nel rispetto della normativa europea e in una prospettiva di equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione degli animali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 897

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 897 («disegno di legge», di seguito);

considerato che il disegno di legge mira a prevenire e contrastare, tra l'altro, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità;

viste in particolare, in relazione alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali riguardate dal disegno di legge, le disposizioni in merito alla formazione del personale (articolo 2 del disegno di legge), alle modalità di visita (articolo 3 del disegno di legge) e alla videosorveglianza (articolo 4 del disegno di legge);

formula, per quanto di competenza, anche alla luce del testo unificato adottato dalla Commissione di merito, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) nell'ambito della delega in materia di formazione del personale, per quanto rileva in ambito sanitario, appare opportuno richiamare al rispetto dei principi previsti dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»;

2) sembra opportuno configurare come obbligatoria – anziché come meramente facoltativa – l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, posto che essa è cruciale per prevenire e contrastare le condotte di maltrattamento o di abuso nei confronti delle persone fragili ospitate all'interno delle strutture;

3) appare opportuno prevedere, in aggiunta alle misure recate dal disegno di legge, un piano straordinario di ispezioni finalizzato a garantire, tra l'altro, il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali. Il piano anzidetto dovrebbe peraltro essere accompagnato dall'individuazione di risorse aggiuntive, idonee a garantire l'effettività e la sostenibilità delle attività ispettive straordinarie.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 12 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 23

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Antonella Napoli, presidente dell'associazione Italians for Darfur.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(174) Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente PUCCIARELLI, nell'introdurre la seduta, sottolinea che essa comprenderà due momenti; il primo volto alla illustrazione ed alla approvazione del parere sui disegni di legge nn. 174 e 662 sulla costrizione matrimoniale nei confronti di minori; il secondo destinato alla presentazione del Rapporto Darfur 2019 da parte di Antonella Napoli, presidente dell'Associazione *Italians for Darfur*.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), *relatrice*, illustra lo schema di parere dando atto del lavoro preparatorio corale della Commissione, che ha consentito di giungere al testo, e ringraziando in particolare le senatrici Bonino e Binetti. Dà quindi lettura della bozza di parere.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*), nel ringraziare la senatrice Binetti per il ruolo svolto nella predisposizione del testo, sottolinea, nel merito, che sarebbe importante la Commissione si impegnasse per l'effettiva istituzione di un Osservatorio che fosse in grado di monitorare non solo gli episodi di matrimonio forzato, ma anche di altre forme di violenza come mutilazioni genitali, lavoro forzato, schiavitù.

La senatrice FEDELI (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea che il parere è in linea con la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia, e in questo senso è significativo che dia particolare importanza alla prevenzione anche rispetto al tema dei matrimoni precoci.

Il senatore AIROLA (*M5S*) rileva a sua volta l'importanza di avere prospettato con il parere un Osservatorio che operi ad ampio raggio.

La presidente PUCCIARELLI, accertata la presenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere illustrato e pubblicato in allegato. La proposta è approvata all'unanimità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Antonella Napoli, presidente dell'associazione *Italians for Darfur*, sul Rapporto annuale 2019

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 5 marzo scorso.

La presidente PUCCIARELLI, nel presentarla nuovamente, ricorda che da diversi anni la dottoressa Antonella Napoli illustra il Rapporto annuale dell'Associazione alla Commissione diritti umani.

Antonella NAPOLI, presidente dell'associazione *Italians for Darfur*, illustra l'attività dell'Associazione stessa a partire dal 2006, data della sua nascita, a seguito della quale è cresciuta l'attenzione dei media sul *Darfur*. Dal 2008 l'Associazione realizza un rapporto e nella edizione di quest'anno si dà conto di una situazione decisamente critica in *Darfur*, te-

stimoniata dal fermo di polizia che ella stessa ha subito nel mese di gennaio durante la permanenza in *Darfur* proprio per la preparazione del Rapporto. Tale situazione si è potuta risolvere positivamente grazie soprattutto all'intervento dell'eccellente Ambasciatore d'Italia in Sudan.

(Viene quindi mostrato un video realizzato dalla stessa dottoressa Napoli in occasione della sua visita in Darfur nel mese di gennaio 2019).

Nel riprendere l'illustrazione del Rapporto Antonella NAPOLI spiega che la situazione è critica in *Darfur* sin dalla elezione dell'attuale presidente del Sudan Omar Al Bashir nel 1989, figura discussa e condannata dalla Corte penale internazionale, che sin dall'inizio del suo mandato ha attuato una politica fortemente repressiva. Intende ora procedere ad una modifica della Costituzione per concorrere a un terzo mandato. Dal 2003 in quell'area grande quattro volte l'Italia è in atto una vera e propria crisi umanitaria che ha portato a due milioni e mezzo di sfollati e circa 300 mila vittime. Dopo l'accordo di pace tra il governo del Sudan e il Movimento di Liberazione Popolare del Sudan nel 2005 le Nazioni Unite hanno schierato una forza di pace denominata UNMIS. Molto attivo inoltre il Programma alimentare mondiale che da molti fornisce assistenza alla popolazione. Il Rapporto insiste su alcuni punti, tra cui i matrimoni forzati e i diritti delle donne – l'associazione *Italians for Darfur* ha anche seguito casi specifici – e le pesanti limitazioni all'esercizio della libertà di stampa. Inoltre in un capitolo a parte è trattata la questione della emergenza umanitaria. Per dare un'idea di tale emergenza basta pensare che in un campo profughi presso Nyala, la città più importante del *Darfur*, un campo che ella stessa ha potuto visitare e che conosce bene, nel quale si trovano 700 mila persone, è presente una sola pompa d'acqua.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) chiede precisazioni sulla persecuzione dei cristiani.

La dottoressa NAPOLI precisa che tale argomento è trattato in un capitolo a parte del Rapporto e dà conto del fenomeno della persecuzione dei cristiani anche attraverso leggi specifiche che finalizzate alla distruzione di chiese, un fenomeno che si è aggravato in ragione dell'esodo che dal Sudan si è verificato verso il Sud Sudan dopo l'indipendenza di tale paese nel 2011.

Il senatore AIROLA (*M5S*), nel rilevare come sia incomprensibile il fatto che il presidente Al Bashir possa continuare ad operare indisturbato nonostante il mandato di cattura spiccato contro di lui dalla Corte penale internazionale, commenta di avere ricordo di una convivenza pacifica tra le comunità musulmana e cristiana.

La dottoressa NAPOLI precisa che tale coabitazione pacifica è venuta meno in particolare dopo l'indipendenza del Sud Sudan e che alla base vi sono anche ragioni di attrito economico fra i due paesi.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) ricorda l'impegno di padre Giulio Albanese, direttore dell'agenzia di stampa MISNA, sul tema dei bambini soldato, ed il rinvio che egli faceva nelle sue analisi alle tensioni di natura economica tra Sudan e Sud Sudan.

La dottoressa NAPOLI ricorda che tra i due paesi esiste un accordo in virtù del quale il Sud Sudan trae proventi dal petrolio, in maggior parte localizzato sul suo territorio, ma al contempo è impegnato a pagare al Sudan i diritti per il trasporto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede notizie intorno al ruolo della cooperazione internazionale, con particolare riguardo ai campi profughi.

La dottoressa NAPOLI sottolinea il ruolo positivo svolto dalla cooperazione internazionale e dalla cooperazione allo sviluppo italiana nelle aree in cui esse riescono ad esser presenti. La situazione è invece molto critica laddove la comunità internazionale non riesce ad arrivare.

La senatrice Assuntela MESSINA (*PD*) chiede dettagli sul traffico di armi in Sudan e sui bambini soldato.

La dottoressa NAPOLI osserva che la guerra in Darfur è stata combattuta anche utilizzando bambini soldato e che, nonostante l'afflusso di armi in Sudan stia registrando un calo, non possa essere sottaciuto il fatto che l'embargo sulle armi verso quel paese non venga rispettato.

Il senatore MARINELLO (*M5S*) sottolinea l'importanza, anche pensando al grande tema delle migrazioni, di una assistenza realmente efficace data sul posto; e questo in Darfur così come in altre aree del continente africano.

La dottoressa NAPOLI commenta osservando che la più gran parte della popolazione in Darfur auspicherebbe di ricevere l'assistenza necessaria per poter condurre una vita dignitosa nella terra d'origine.

La presidente PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la dottoressa Napoli e i senatori presenti, e nel sottolineare che la seduta odierna si è mostrata di grande interesse e potrebbe avere un seguito, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 174 e 662

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani,

esaminati i disegni di legge in titolo che introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, nonché dell'induzione al viaggio finalizzato al matrimonio;

tenuto conto che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 riconosce il diritto di ogni persona al matrimonio e tutela la libertà di ognuno a contrarre tale vincolo e che il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, vieta i matrimoni forzati, ribadendo, all'articolo 10, che «il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso di futuri coniugi; e ricordato che la Convenzione supplementare delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù del 1956» assimila il matrimonio forzato alla schiavitù;

considerato che i principali atti Onu che riguardano la condizione femminile – vale a dire la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 – e i diritti dell'infanzia – la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 – prevedono da un lato che gli Stati parte adottino misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio, in particolare garantendo il diritto di scegliere liberamente il coniuge; dall'altro condanna i matrimoni precoci e forzati, come espressione di una evidente violazione dei diritti dei minori;

sottolineato in particolare che la «Convenzione delle Nazioni Unite del 1962 sul consenso al matrimonio, età minima per il matrimonio e registrazione dei matrimoni», oltre a vietare i matrimoni forzati, impone agli Stati parte di fissare un limite minimo di età per sposarsi; e che la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui matrimoni precoci e forzati del 18 dicembre 2014, sollecita gli Stati membri ad assicurare la celebrazione di matrimoni solo mediante consenso informato, libero e pieno di entrambe le parti e a intervenire per eliminare ogni forma di matrimonio precoce e forzato;

rilevato inoltre che la Risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite volta a rafforzare gli sforzi per prevenire e eliminare i matrimoni precoci e forzati del 2 luglio 2015, considera i matrimoni precoci e forzati come una grave violazione di diritti umani che limita la pos-

sibilità delle donne e delle ragazze di vivere libere e affrancate dalla violenza,

osservato che il Consiglio dei diritti umani ha sempre condannato la violenza contro le donne, in particolare con la Risoluzione RES/29/14, inclusa con la pratica dei matrimoni precoci, che viola i fondamentali diritti delle bambine e ne compromette la salute, il che avviene in particolare nel caso di gravidanze precoci, con rischio di decessi materni, decessi perinatali, aborti, ecc. ed ha chiesto agli Stati di fornire dare assistenza sul piano psicologico e sanitario;

sottolineato conto che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul), interviene direttamente sulla questione dei matrimoni forzati, imponendo agli Stati membri di adottare misure, civili e penali, per contrastare tale pratica;

ricordato che anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si è più volte pronunciata nel merito, in particolare le Raccomandazioni n. 1450 del 2000 e n. 1723 del 2005 e con la Risoluzione n. 1468 del 2005: questi documenti, tra l'altro, invitano gli Stati ad adottare politiche di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, sanzionando espressamente le persone che concorrono o aiutano nella celebrazione di tali accordi matrimoniali;

evidenziato che il Parlamento europeo si è altresì pronunciato più volte, in particolare approvando la Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne e fondamentalismo del 13 marzo 2002; la Mozione del Parlamento europeo sul matrimonio forzato, del 7 ottobre 2002; la Risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile e contro la violenza nei confronti delle donne n. 2006/2010, che condanna i matrimoni forzati, invitando gli Stati membri ad introdurre negli ordinamenti nazionali misure dirette a perseguire i cittadini che cerchino di contrarre un matrimonio di questo tipo anche fuori dal loro territorio; mentre la Risoluzione sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo del 2005 (2005/2004(INI), all'art. 23, chiede che «si presti particolare attenzione all'istruzione primaria delle bambine, poiché queste devono affrontare più ostacoli e più barriere che i bambini (fattori culturali come i matrimoni in giovane età...) per entrare e restare a scuola e terminare gli studi»;

osservato che il Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019 del 20 luglio 2015, riprendendo il precedente piano d'azione, ribadisce il carattere prioritario per gli Stati membri della prevenzione del matrimonio infantile e forzato (n. 14);

considerato il lavoro svolto dalla Commissione sul tema attraverso audizioni specifiche, che hanno tra l'altro messo in evidenza i danni per la condizione personale e la salute delle spose bambine e la necessità di affrontare le cause profonde del fenomeno legate principalmente a povertà e marginalità sociale;

rilevato che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ascoltata in Commissione, ha sottolineato come l'aumento delle pene e l'introduzione di nuovi reati in merito ai matrimoni forzati e precoci possano sì

svolgere una funzione deterrente ma che al contempo dovrebbe avere luogo un lavoro di prevenzione, sensibilizzazione e formazione a livello scolastico e con le famiglie, per poter riconoscere il fenomeno e avere strumenti adeguati per poter intervenire;

esprimendo l'auspicio, constatata la carenza di dati certi in merito al fenomeno in Italia, come messo in evidenza dalla stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dalle organizzazioni intervenute in audizione, che venga istituito un Osservatorio in grado di monitorare, analizzare e quindi contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati, insieme alle altre forme di violenza più diffuse sui minori e in particolare su bambine e ragazze, come mutilazioni genitali, schiavitù e lavoro forzato;

esprime parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

La seduta inizia alle ore 11,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato ANZALDI (*PD*) sollecita l'invio da parte della RAI della documentazione completa concernente il piano industriale, con particolare riguardo al suo impatto finanziario, in vista della audizione congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato del CdA RAI che saranno chiamati a riferire anche su questo argomento.

Il PRESIDENTE rassicura il deputato Anzaldi e tutti i componenti della Commissione che fin da sabato si è prontamente attivato presso la RAI affinché fosse trasmessa in forma integrale la documentazione attinente il piano industriale recentemente approvato. Confida, pertanto, che tale documentazione sarà trasmessa da parte della RAI, presumibilmente entro il termine della seduta odierna, in modo da poter essere messa a disposizione di tutti i commissari.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore di RAI Due, Carlo Freccero

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando il direttore Freccero per la disponibilità. Comunica che il professor Freccero è accompagnato dal dottor Fabrizio Ferragni, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

Il direttore di RAI Due, Carlo FRECCERO, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti i senatori GASPARRI (*FI-BP*) e MARGIOTTA (*PD*), i deputati TIRAMANI (*Lega*) e RUGGIERI (*FI*), il senatore AIROLA (*M5S*), la senatrice GALLONE (*FI-BP*), i deputati ANZALDI (*PD*) e PICCOLI NARDELLI (*PD*), la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), i deputati FORNARO (*LEU*) e MULÈ (*FI*), i senatori VERDUCCI (*PD*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) e la deputata FLATI (*M5S*).

Il direttore di RAI Due, Carlo FRECCERO, replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Freccero e dichiara chiusa l'audizione.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE avverte che, a causa del prolungarsi della audizione, l'esame dello schema di risoluzione all'ordine del giorno verrà svolto in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 58/344 al numero 64/359 per i quali sono pervenute risposte scritte alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 58/344 al n. 64/359)*

TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

i contratti stipulati tra la Rai e i soggetti di volta in volta chiamati a curare la direzione artistica del Festival della canzone italiana di Sanremo contengono (per prassi) una clausola di trasparenza, che impegna il soggetto incaricato a non «essere in rapporto giuridico con gli artisti, gli autori, le case discografiche, le società editoriali-musicali, le c.d. etichette indipendenti et similia che parteciperanno al Festival della Canzone Italiana»;

considerato che:

da articoli di stampa è emerso che il direttore artistico della 69ma edizione del Festival di Sanremo – Claudio Baglioni – ha selezionato artisti (quali: Paola Turci, Nek, Achille Lauro, Renga, Il Volo e Nino D'Angelo) che sono legati all'agenzia Friends & Partners (F&P) di Ferdinando Salzano, alla quale è legato lo stesso Baglioni;

i due vincitori della sezione «Giovani» (che si sono aggiudicati di diritto di gareggiare al Festival) sono stati votati per il 40% da una commissione musicale guidata da Claudio Baglioni – e quindi riferibile al suo agente Salzano – mentre per il 30% dalla giuria di esperti – tra cui Fiorella Mannoia e Annalisa – che sono sempre legati all'agenzia Friends & Partners (F&P), e solo per il restante 30% dal televoto; la dott.ssa Chiara Galvagni è la capostruttura delle Risorse Televisive in RAI ed è legata da un rapporto di parentela alla sig.ra Veronica Corno, che lavora nell'agenzia Friends & Partners (F&P) quale responsabile degli eventi speciali e delle risorse artistiche;

alla Società Concessionaria si chiede di sapere se quanto sopra esposto non costituisca un grave conflitto di interessi, sul quale la stessa Società non ha vigilato né preso alcun provvedimento.

(58/344)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Nel rinviare a quanto emerso nel corso dell'audizione del Direttore di Rai 1 Teresa De Santis tenuta mercoledì 13 febbraio per una più puntuale valutazione delle tematiche oggetto dell'interrogazione, si segnala che il Festival di Sanremo 2019 è il secondo firmato Baglioni,

dopo quello dello scorso anno che ha fatto registrare risultati – non solo sotto il profilo degli ascolti – di grande rilievo; un elemento importante in tal senso è rappresentato dal fatto che si è trattato di un'edizione tutta incentrata sulle canzoni in gara e sulla musica italiana. In tale quadro, pertanto, si è ritenuto di riproporre il modello dell'anno precedente.

Nel contratto stipulato con Baglioni – analogamente a quanto accaduto con i predecessori – è presente il principio di trasparenza, quale elemento cardine nel rapporto con il direttore artistico: la clausola contrattuale ricalca quella abitualmente contenuta in tutti i contratti che contengono un vincolo d'esclusiva e riporta quelli che erano, antecedentemente a settembre 2017 (quando fu sottoscritto il contratto per il Festival 2018) e giugno 2018 (quando è stato sottoscritto il contratto per il Festival 2019) i rapporti giuridici preesistenti assunti dall'artista.

I due contratti sono «fotocopia» uno dell'altro, sia sotto l'aspetto economico e normativo, che per quanto riguarda i rapporti giuridici già in essere (non essendo, questi, nel frattempo cambiati). Questi ultimi riguardano, in particolare: 1) un contratto discografico con la BAG s.r.l. la quale, a sua volta, ha un contratto di distribuzione degli album con Sony Music Entertainment; 2) un rapporto, sempre con la BAG s.r.l., per la realizzazione di spettacoli musicali dal vivo, prodotti e venduti da F&P s.r.l. o Friend&Partner s.p.a. (società appartenenti a Ferdinando Salzano che in questo settore rappresenta il principale operatore del mercato italiano). Tutti i contratti di esclusiva tengono conto dei rapporti contrattuali precedentemente assunti dagli artisti che, in quanto noti e dichiarati, non possono essere considerati incompatibili con il nuovo contratto che viene stipulato. Dopo la negoziazione iniziale, i contratti con artisti del calibro di Baglioni sono sottoposti ad altri cinque ulteriori step di verifica prima della formalizzazione; per la contrattualizzazione degli ospiti e di altri artisti l'azienda ha interagito con i loro procuratori o i loro legali, nessuno dei quali afferente a F&P.

Da ultimo, si evidenzia che il rapporto di parentela tra Chiara Galvagni, dirigente delle Risorse Umane Rai e Veronica Corno, dipendente della società F&P, è stato a suo tempo segnalato alla Commissione Codice Etico. Come detto sopra, dopo la negoziazione iniziale i contratti con artisti del calibro di Baglioni sono sottoposti ad altri cinque ulteriori step di verifica prima della formalizzazione e non è certo un unico dirigente che, da solo, definisce i termini essenziali di contratti di questo livello.

GALLONE, GASPARRI, SCHIFANI, LONARDO. – *Al Presidente e all'Amministrato delegato della RAI.* – Premesso che:

da più parti, si apprende che il Centro di produzione Rai di Napoli sarebbe a rischio chiusura;

le strutture territoriali della Rai rappresentano da sempre un punto di forza indiscutibile del servizio pubblico, in particolare il Centro di produzione di Napoli è uno dei quattro centri televisivi e radiofonici della Rai, insieme a quelli di Roma, Milano e Torino e rappresenta uno dei primi e più qualificati centri dal punto di vista professionale;

dal 2003 il Centro Rai di Napoli ospita inoltre anche l'Archivio storico della canzone napoletana;

avallare tale chiusura avrebbe un impatto anche sui livelli occupazionali sia per i collaboratori dell'azienda, che per l'indotto che ruota intorno a questo grande polo,

per sapere:

se la notizia riportata in questi giorni sui quotidiani corrisponda al vero e in caso affermativo, quali iniziative si intendano assumere per tutelare la continuità del Centro di produzione Rai di Napoli.

(59/346)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si segnala che la stessa è basata su indiscrezioni prive di fondamento.

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:*

la 69ma edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, prodotta e trasmessa dalla RAI, prevedeva – per la designazione del vincitore della competizione canora – l'espressione da parte del pubblico di un televoto del costo di 0,51 centesimi di euro ciascuno;

i voti espressi dal pubblico concorrevano alla formazione della classifica finale per una quota pari al 40%, laddove il restante 60% era equamente formato con i voti espressi dalla giuria demoscopica (30%) e dalla giuria c.d. d'onore (30%);

considerato che i voti espressi dalla c.d. giuria d'onore hanno ribaltato nettamente il risultato, finale decretato dal pubblico a casa con il televoto;

alla Società concessionaria si chiedono maggiori delucidazioni sul processo di formazione della classifica finale, nonché sugli introiti derivanti con il televoto espresso dal pubblico.

(60/350)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il regolamento della 69ª edizione del Festival di Sanremo prevedeva una gara, in categoria unica, tra 24 canzoni interpretate da 24 artisti. Tra questi sono stati ricompresi di diritto i due vincitori della competizione Sanremo Giovani 2018. La gara tra le 24 canzoni/artisti si è svolta in cinque serate con quattro sistemi di votazione del Televoto (da telefonia

fissa e da telefonia mobile), della giuria Demoscopica, della giuria della Sala Stampa e della giuria degli Esperti, attraverso le quali si è arrivati progressivamente, nelle cinque serate, a definire le graduatorie che hanno decretato la canzone vincitrice di Sanremo. Si riportano di seguito le modalità di voto delle cinque serate.

Nella prima serata hanno votato:

- il pubblico, attraverso Televoto: 40%*
- la giuria Demoscopica: 30%*
- la giuria della Sala Stampa: 30%.*

Nella seconda e nella terza serata hanno votato:

- il pubblico, attraverso Televoto: 40%*
- la giuria Demoscopica: 30%*
- la giuria della Sala Stampa: 30%*

Al termine della terza serata è stata stilata una classifica congiunta delle 24 canzoni/Artisti in gara, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute nella prima serata e nella seconda (per le prime 12 canzoni/Artisti) e terza serata (per le seconde 12 canzoni/Artisti).

Nella quarta serata hanno votato:

- il pubblico, attraverso Televoto: 50%*
- la giuria della Sala Stampa: 30%*
- la giuria degli Esperti: 20%*

Al termine è stata stilata una classifica, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in serata dalle canzoni/Artisti (nelle esecuzioni con artisti ospiti) e quelle delle serate precedenti. All'interpretazione-esecuzione con artista ospite più votata in serata è stato assegnato un premio speciale da Rai.

Nella quinta e ultima serata hanno votato:

- il pubblico, attraverso Televoto: 50%*
- la giuria della Sala Stampa: 30%*
- la giuria degli Esperti: 20%*

Al termine è stata stilata una classifica delle canzoni/Artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle delle serate precedenti. Successivamente si è tenuta una nuova votazione delle prime 3 canzoni/Artisti, con le seguenti modalità di voto:

- il pubblico, attraverso Televoto: 50%*
- la giuria della Sala Stampa: 30%*
- la giuria degli Esperti: 20%*

Al termine è stata stilata una nuova classifica delle tre canzoni/Artisti, determinata tra le percentuali di voto ottenute in quest'ultima vota-

zione e quelle ottenute dalle votazioni precedenti, che ha proclamato il vincitore di Sanremo 2019.

Per quanto concerne i valori economici del televoto si mette in evidenza che il costo al pubblico per ogni voto espresso è stato pari a 0,51 € IVA compresa: il costo al netto dell'Iva è pertanto pari a 0,42 €. Da tale importo va dedotta la quota dovuta agli operatori telefonici per la messa a disposizione della propria rete telefonica, corrispondente al 75% e al 60% per le chiamate rispettivamente da telefono fisso o mobile. La quota residua (corrispondente a 0,10 € e 0,17 €) viene utilizzata per la copertura degli ulteriori costi dell'operazione relativamente alle seguenti voci:

- Utilizzo piattaforma tecnologica gestione televoto;
- Presidi personale tecnico;
- Notaio (per le attività di Televoto durante la diretta);
- Quota Comune di Sanremo previsto all'interno della convenzione Rai/Sanremo;
- Altri costi di carattere amministrativo.

VERDUCCI, FARAONE, MARGIOTTA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

nella preparazione e nello svolgimento del Festival di Sanremo la Rai impiega ogni anno un numero considerevole di addetti, tra lavoratori interni e personale esterno a contratto;

nelle diverse fattispecie, l'impiego in termini temporali non è uguale per tutti, poiché si tratta certamente di una produzione complessa, che prende avvio già dal mese di novembre.

Per sapere:

quanti impiegati interni (con contratti a tempo determinato e indeterminato) e quante collaborazioni esterne siano stati complessivamente adoperati in tutta la fase preparatoria e poi durante lo svolgimento dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo;

se siano state utilizzate risorse dell'azienda Rai – ed eventualmente in quale misura – per l'ospitalità di personalità esterne all'organizzazione, ovvero se la Rai abbia sostenuto spese per trasporto, vitto e alloggio di ospiti partecipanti nel pubblico delle cinque serate del Festival, ed eventualmente a quanto ammontino; se e quanti biglietti omaggio concessi ad ospiti siano stati emessi a onere dell'azienda ed eventualmente con quali costi.

(61/351)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Per l'edizione 2019 del Festival di Sanremo sono state complessivamente pianificate 534 risorse interne (a tempo indeterminato o determinato), direttamente impegnate per la preparazione e la realizzazione del

Festival della Canzone Italiana e delle trasmissioni ad esso collegate, per un totale di 77 ore di programmazione sui canali TV Rai. Rispetto alle precedenti edizioni, si evidenzia una lieve crescita del numero delle risorse interne impegnate nella manifestazione in parallelo all'incremento delle ore di programmazione TV. Di seguito il riepilogo dei dati relativi alle ultime tre edizioni del Festival:

	2017	2018	2019
Personale (T.I. e T.D.)	506	529	534
Ore programmazione TV	67	70	77

Per quanto riguarda, invece, il tema relativo alle collaborazioni, si segnalano 169 contratti, ripartiti tra 31 di lavoro autonomo (autori, esperti, membri giuria, notai, ecc.) e 138 di scrittura artistica (presentatori, regista, attrazioni, musicisti, cantanti, ecc.).

ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*
– Premesso che:

Per l'assunzione di tecnici e funzionari la Rai è tenuta a servirsi di concorsi e selezioni pubbliche, come è accaduto nel 2018 per 150 tecnici e 30 impiegati.

La direzione Internal Auditing starebbe procedendo all'assunzione diretta di 2 impiegati e un funzionario senza alcun tipo di procedura ad evidenza pubblica, ma con una selezione tramite società esterna.

L'assunzione a chiamata diretta, tramite società esterna, per figure non dirigenziali configurerebbe una chiara violazione dei regolamenti interni.

Si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la direzione Internal Auditing, guidata da Delia Gandini, sia in procinto di assumere 2 impiegati e un funzionario senza concorso o selezione pubblica e perché ciò non avvenga tramite le normali procedure previste.

Perché, qualora sia confermato, si ricorra ad assunzioni esterne per figure, come funzionari e impiegati, per le quali non è consentita tale procedura.

Chi pagherà i danni nel caso in cui le assunzioni saranno dichiarate illegittime dalla Corte dei Conti e dall'Anac.

(62/355)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

A fronte di esigenze di personale manifestate dalla Direzione Internal Audit, anche in conseguenza delle numerose uscite verificatesi tra il 2016 e il 2018, sono state attivate due iniziative di job posting al fine di valu-

tare eventuali professionalità interne in possesso delle competenze necessarie:

– a luglio 2017 per la ricerca di due impiegati in possesso dei requisiti necessari per partecipare ai team dedicati alle attività di audit su Rai Spa e Società del Gruppo

– a febbraio 2018 per individuare un Funzionario con il ruolo di Senior Internal Auditor.

Il primo ha avuto esito negativo, mentre il secondo (per Funzionario) positivo, concludendosi con l'individuazione di una risorsa idonea che è stata assegnata alla Direzione.

In parallelo è emersa la necessità di inserire un nuovo Funzionario presso la Direzione che però dal job posting non era reperibile essendosi concluso con un'unica idoneità già assegnata. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dai Criteri di reclutamento professionale presenti in Azienda, è stata pertanto avviata una iniziativa di reclutamento dal mercato esterno per inserire le tre unità non reperite internamente. Trattandosi di profili specialistici, Rai ha affidato la ricerca ad una società specializzata in selezione, in linea con le procedure previste in materia.

La società, ricevute da Rai le indicazioni relative ai profili da ricercare, ha dapprima svolto il recruiting utilizzando diversi canali di ricerca (tra questi, anche la pubblicazione di un annuncio su LinkedIn, al quale hanno aderito oltre 6 mila candidati) e, dopo uno screening dei curricula, ha sottoposto a colloquio i candidati ritenuti maggiormente in linea con i profili attesi, con l'obiettivo sia di approfondire il livello quali-quantitativo delle esperienze maturate e delle competenze possedute, sia di valutare gli aspetti di motivazione e aspirazione professionale.

A seguito dell'invio delle candidature da parte della Società a Rai, al fine di far sottoporre un ulteriore screening, nei mesi di settembre ed ottobre 2018 si sono svolti gli incontri conoscitivi e di approfondimento con i candidati, ai quali hanno partecipato dirigenti della Direzione Internal Audit e rappresentanti della Direzione Rai Academy. Sono stati convocati 12 candidati, 3 dei quali non hanno partecipato all'incontro perché non più interessati alla posizione. Per ciascuno dei 9 candidati restanti è stata compilata una scheda di valutazione ed attribuito un punteggio. I primi 5 in ordine di punteggio sono stati valutati anche dal Direttore di Internal Audit che, nel mese di novembre 2018, ha incontrato ciascun candidato e ha confermato la graduatoria presentata.

Quanto sopra esposto si muove in linea con i contenuti del documento «Criteri e modalità di reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi di collaborazione» (pubblicato sul sito aziendale), nel quale viene espressamente previsto che il processo di selezione possa essere gestito direttamente dall'Azienda, ovvero con il supporto di società esterne specializzate, e si realizza nella valutazione di titoli e/o di esperienze professionali e/o nella somministrazione di prove. Viene inoltre precisato che per il reclutamento di profili manageriali e/o specialistici

la Rai può affidare la ricerca a società specializzate (c.d. head hunting o similari) e che gli avvisi di selezione vengono pubblicati sul sito internet istituzionale della società e/o su altri canali o social.

Prima di avviare una iniziativa di reclutamento finalizzata all'assunzione di personale esterno, in attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, deve effettuarsi una ricognizione preliminare della disponibilità di risorse interne che, fatti salvi casi particolari espressamente specificati dallo stesso P.T.P.C., avviene mediante lo strumento del job posting. Qualora la fase di ricognizione abbia avuto esito negativo, si può procedere con la ricerca di personale dal mercato esterno.

I casi di esito negativo sono espressamente previsti nei citati «Criteri e modalità di reclutamento del personale», qualora si riscontri una indisponibilità di risorse, o una disponibilità inferiore rispetto alle esigenze, o una rispondenza solo parziale al profilo ricercato, ovvero la disponibilità identificata comporti una scoperta di ruolo non risolvibile con risorse interne.

Da ultimo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che le diverse modalità di reclutamento tra le selezioni effettuate nel 2018 per profili tecnici ed impiegatizi e l'iniziativa in questione sono giustificate dal fatto che le prime erano destinate ad assumere un numero elevato di giovani apprendisti, da inquadrare ai livelli contrattuali più bassi, mentre la seconda era destinata ad un limitato numero di profili specialistici, che avessero già maturato una esperienza approfondita e pluriennale in materia di audit e che sarebbero stati inquadrati ai livelli apicali (funzionario o liv.1).

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

nelle due settimane di trasmissione, il nuovo programma di approfondimento politico di Rai 2 intitolato «Popolo sovrano», fortemente voluto dal Direttore di quest'ultima Carlo Freccero, ha ottenuto dei risultati d'ascolto (rispettivamente: 2,66% il 14 febbraio 2019 e 2,79% il 21 febbraio 2019) molto bassi e di gran lunga al di sotto della media di rete;

considerato che:

lo stesso Direttore di Rai 2 Carlo Freccero – su Libero del 25 febbraio 2019 – ha riconosciuto il risultato disastroso ottenuto da «Popolo sovrano», affermando che «se [il programma] non crescerà almeno di uno 0,2% vuol dire che il pubblico lo rifiuta e che quindi bisogna cambiarlo»;

stando ad indiscrezioni, sembrerebbe che il «cambiamento» evocato da Freccero consista nell'ingaggio del giornalista Michele Santoro quale conduttore dello stesso «Popolo sovrano» e/o consulente, se non addirittura quale produttore del programma citato o di un nuovo format affine sostitutivo;

alla Società concessionaria si chiedono delucidazioni in merito alle indiscrezioni di cui sopra, anche rispetto ad un eventuale compenso (notoriamente non contenuto) riconosciuto a Michele Santoro.

(63/357)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si segnala che la stessa è basata su indiscrezioni di stampa ad oggi prive di fondamento.

GASPARRI. – Al Presidente della RAI e/o all'Amministratore delegato. – Premesso che:

nella serata del 24 febbraio u.s., la Rai ha diffuso degli exit poll sulle elezioni regionali in Sardegna;

pur rilevando un leggero vantaggio del candidato del centrodestra Solinas, la forchetta' delle previsioni lasciava aperto ogni possibile esito;

si è parlato nella serata del 24 febbraio u.s., nei programmi televisivi di Rai 3 e in altri ambiti del servizio pubblico, si è parlato fino al Tg1 delle 13.30 del 25 febbraio u.s. (con lo scrutinio già in corso) di un testa a testa' tra il candidato del centrodestra Solinas e quello della sinistra Zedda;

i risultati reali hanno dimostrato, con un esito che ha visto prevalere Solinas con il 47% su Zedda con il 32,9%, che la previsione di un testa a testa' era largamente errata,

per sapere:

quali società di ricerca abbiano lavorato per elaborare gli exit poll diffusi dalla Rai;

quale sia stato l'importo economico fissato per questa problematica prestazione;

se non sia il caso di non pagare alcun compenso, visto il pessimo valore qualitativo di una prestazione che ha offerto dati non veri ed anzi largamente lontani dalla realtà e distanti da un accettabile fattore' di errore, tipico di simili attività;

quali danni intenda chiedere la Rai, anche sotto forma di risarcimento economico, a società che hanno dato luogo ad una autentica disinformazione che ha danneggiato la reputazione della Rai e ha indotto alla disinformazione tutti gli organi di informazione di ogni genere;

se i vertici della Rai siano consapevoli che se pagassero chi ha alimentato disinformazione, dando dati largamente lontani dalla realtà, sarebbero personalmente chiamati a risponderne davanti alla magistratura contabile.

(64/359)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In relazione all'exit poll realizzato nel corso della giornata di domenica 24 febbraio 2019, in occasione delle elezioni regionali svoltesi in

Sardegna, il consorzio Opinio Italia – a seguito delle spiegazioni richieste da Rai – ha formalmente espresso il «proprio dispiacere» per la fornitura di dati poi smentiti dai risultati finali, fornendo la spiegazione tecnica di seguito riportata.

«L'analisi tecnica di quanto accaduto ha evidenziato che gli exit poll hanno centrato:

– il trend di una elevata distanza tra le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, con 18 punti di differenza nel primo exit poll delle 22.00 e 20 punti nel secondo delle 22.30;

– la tendenza di un vantaggio, anche se marginale, di Solinas su Zedda oltre ad una posizione, a larga distanza dai due altri contendenti, del candidato del Movimento 5 Stelle Desogus. Questo ordine è stato poi confermato dai dati ufficiali. Tale tendenza è stata ampliata nel secondo exit poll delle 22.30, a rafforzare il messaggio di una maggiore probabilità di vittoria del candidato del centrodestra;

– la registrazione della presenza di un voto disgiunto che avvantaggiava Zedda ai danni di Solinas.

Non sono state invece colte le proporzioni e le percentuali di consenso ai candidati a Presidente, con una sovrastima della quota del voto disgiunto, che ha generato un maggiore consenso (rispetto al dato reale) a Zedda e di conseguenza un minore consenso a Solinas. Questo è avvenuto in ragione del fatto che, accidentalmente, tra i votanti nei 40 seggi campione presi in considerazione, gli elettori che hanno deciso di partecipare all'exit poll fossero più propensi al voto disgiunto rispetto a quanto registrato tra tutti gli elettori della Sardegna. Purtroppo, nessuno strumento scientifico può consentire di disegnare, relativamente ai singoli seggi, un campione in relazione all'entità del voto disgiunto, in quanto questo elemento si può concretizzare solo nel momento successivo al voto. La probabilità che questi avvenimenti accadano è molto bassa (nell'ordine del 2%), ma non è pari a zero.»

Il consorzio ha dato la piena disponibilità per valutare insieme a Rai eventuali riduzioni del compenso in relazione a quanto accaduto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 12 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 12 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Giuseppe CONTE, Presidente del Consiglio dei Ministri.

La seduta inizia alle ore 16,55.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, professor Giuseppe CONTE.

Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Elio VITO (*FI*) e il senatore Adolfo URSO (*FdI*), alle quali risponde Giuseppe CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Conte, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,30.

